



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	8
SEZIONE SECONDA	32
SEZIONE TERZA	52
SEZIONE QUARTA	68
SEZIONE QUINTA	77
SEZIONE SESTA	99
SEZIONE SETTIMA	123

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. **U**, **Sentenza n. 6565 del 11/12/2025** Cc. (dep. **18/02/2026**) Rv. **289326-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **CASA FILIPPO**. Relatore: **CASA FILIPPO**.
Imputato: **MESSINA ANTONIO**. P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 20/05/2025

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Deposito telematico - Trasmissione a indirizzo PEC non compreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020 - Reiterazione della medesima impugnazione all'indirizzo incluso e riferibile all'ufficio competente - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.

Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione è ammissibile anche quando, dopo essere stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, venga nuovamente inoltrata dall'impugnante, entro il termine di legge, all'indirizzo deputato a riceverla, non potendosi ritenere consumato il potere di impugnazione se detto termine non sia ancora maturato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19109 del 2011 Rv. 250265-01, N. 11600 del 2019 Rv. 274922-01, N. 37196 del 2020 Rv. 280823-01, N. 32593 del 2023 Rv. 285099-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 6565 del 11/12/2025** Cc. (dep. **18/02/2026**) Rv. **289326-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **CASA FILIPPO**. Relatore: **CASA FILIPPO**.
Imputato: **MESSINA ANTONIO**. P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 20/05/2025

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Deposito telematico - Trasmissione a indirizzo PEC riferibile all'ufficio competente ma diverso da quelli individuati dal decreto DGSIA del 9 novembre 2020 - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Limiti - Ragioni.

Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591,

SEZIONI UNITE

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2023 num. 217, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11795 del 2024 Rv. 286141-01

Massime precedenti Difformi: N. 19415 del 2025 Rv. 288084-01, N. 34303 del 2025 Rv. 288718-01

Massime precedenti Vedi: N. 20680 del 2024 Rv. 286419-01, N. 26009 del 2021 Rv. 281734-01, N. 7380 del 2025 Rv. 287536-01, N. 4633 del 2024 Rv. 286056-01, N. 9887 del 2021 Rv. 280738-01, N. 17052 del 2021 Rv. 281386-01, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01

Sez. U, Sentenza n. 6565 del 11/12/2025 Cc. (dep. 18/02/2026) Rv. 289326-03

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: MESSINA ANTONIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 20/05/2025

654002 COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - Regime transitorio del processo penale telematico - Impugnazione telematica - Dichiarazione di inammissibilità ex art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Misure cautelari - Competenza del Tribunale del riesame - Sussistenza - Ragioni.

Nel regime transitorio del processo penale telematico, la competenza a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in materia di misure cautelari per le cause previste dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, spetta al Tribunale del riesame, attesa la natura derogatoria della disciplina di cui al comma 6 della citata disposizione rispetto alla previsione generale del successivo comma 8. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, in ogni caso, la competenza a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per le cause previste dall'art. 87-bis, comma 7, cit., non spetta in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma appartiene anche, in via alternativa, al giudice "ad quem", non emergendo dalla citata disposizione alcuna preclusione in tal senso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7097 del 2022 Rv. 282673-01, N. 25799 del 2023 Rv. 284880-01

Sez. U, Sentenza n. 5166 del 30/10/2025 Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289325-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: D. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/09/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la decisione sulla richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa,

SEZIONI UNITE

a differenza dello svolgimento di questo, ha natura giurisdizionale e che il provvedimento di rigetto è impugnabile anche in caso di reato procedibile di ufficio perché la partecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 27 com. 7, Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 3, Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 2, Cod. Pen. art. 163 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29

Massime precedenti Conformi: N. 14338 del 2025 Rv. 287925-01, N. 131 del 2025 Rv. 287434-01, N. 24149 del 2025 Rv. 288263-01

Massime precedenti Difformi: N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01, N. 19339 del 2025 Rv. 288068-01, N. 7266 del 2025 Rv. 287533-01, N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

Massime precedenti Vedi: N. 27072 del 2025 Rv. 288418-01, N. 25192 del 2025 Rv. 288411-01, N. 25367 del 2023 Rv. 285639-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237-01

Sez. U, Sentenza n. 7983 del 25/09/2025 Cc. (dep. 27/02/2026) Rv. 289319-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: CALVARESE ANACLETO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 25/09/2024

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo - Indagato non titolare del bene in sequestro - Interesse a impugnare - Necessità - Condizioni.

La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove allegghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 10977 del 2010 Rv. 246344-01, N. 40326 del 2021 Rv. 282457-02, N. 3975 del 1997 Rv. 210309-01, N. 35786 del 2012 Rv. 254395-01, N. 30299 del 2022 Rv. 283412-01, N. 36038 del 2005 Rv. 232254-01, N. 2319 del 2015 Rv. 262842-01

Massime precedenti Difformi: N. 21724 del 2005 Rv. 231374-01, N. 10049 del 2005 Rv. 230853-01, N. 32977 del 2011 Rv. 251091-01

Massime precedenti Vedi: N. 15998 del 2014 Rv. 259601-01, N. 18419 del 2024 Rv. 286321-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 5972 del 11/02/2026 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289432-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: J. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 26/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida - Intervenuta esecuzione del rimpatrio - Inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse - Sussistenza - Condizioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di convalida del trattenimento qualora, nelle more, il rimpatrio rispetto al quale detto trattenimento era funzionale sia stato eseguito, salvo che il ricorrente non deduca la persistenza di un interesse, concreto ed attuale, al riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 16399 del 2025 Rv. 287887-01

Massime precedenti Vedi: N. 7 del 1997 Rv. 208165-01, N. 9556 del 2025 Rv. 287568-02, N. 48583 del 2019 Rv. 277567-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01

Sez. 1, Sentenza n. 5978 del 11/02/2026 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289434-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: G. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE BARI, 26/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida del provvedimento del questore - Competenza della corte d'appello ovvero del giudice di pace - Individuazione in base al titolo giuridico del trattenimento - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la competenza a convalidare il provvedimento del questore si determina in base al titolo giuridico del trattenimento, sicché se quest'ultimo è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis o 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ossia nei confronti di richiedente che abbia un procedimento di protezione internazionale pendente, la competenza spetta alla corte d'appello, ex art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, mentre se è disposto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 spetta al giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142

SEZIONE PRIMA

art. 6 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 36944 del 2025 Rv. 288949-01

Massime precedenti Difformi: N. 25543 del 2025 Rv. 288152-01

Massime precedenti Vedi: N. 37701 del 2025 Rv. 288917-01, N. 15750 del 2025 Rv. 287811-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-01

Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 11/02/2026 Cc. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289433-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **B. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 26/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Omessa o apparente motivazione del decreto di convalida - Annullamento senza rinvio - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento, per omessa o apparente motivazione, del decreto di convalida del giudice di pace va pronunciato senza rinvio, in quanto, spirato il termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione del provvedimento, lo stesso non può più essere rinnovato. (Vedi: Sez. U, n. 6 del 1997, Rv. 208163-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15759 del 2025 Rv. 287835-01, N. 16342 del 2025 Rv. 287970-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03, N. 11721 del 2025 Rv. 287771-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4443 del 2006 Rv. 232712-01, N. 33451 del 2014 Rv. 260246-01

Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 05/02/2026 Cc. (dep. **16/02/2026**) Rv. **289435-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 26/09/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Diritto di coltivare l'affettività familiare - Sussistenza - Colloqui visivi con il coniuge detenuto gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare l'affettività familiare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede di incontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere in tal caso

SEZIONE PRIMA

particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7654 del 2015 Rv. 262417-01, N. 19290 del 2021 Rv. 281221-01, N. 46809 del 2024 Rv. 287288-01, N. 31634 del 2022 Rv. 283496-01, N. 49279 del 2023 Rv. 285574-01, N. 23819 del 2020 Rv. 279577-01

Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 03/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289493-02

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: R. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ASCOLI PICENO, 02/04/2025

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestia o disturbo alle persone - Nozione.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., la molestia è individuabile in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante la sua durata, mentre il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1753 del 2022 Rv. 282426-01, N. 17171 del 2023 Rv. 284399-02

Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 03/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289493-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: R. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ASCOLI PICENO, 02/04/2025

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestia o disturbo alle persone - Luogo aperto al pubblico - Nozione - Spazio condominiale - Inclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo, anche privato, al quale possono accedere un numero indeterminato di persone ovvero una categoria di persone con determinati requisiti, pur se solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto su quel luogo, sicché è tale uno spazio condominiale. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. è integrato anche qualora solo uno dei due soggetti - l'imputato, ovvero la vittima - si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28853 del 2009 Rv. 244301-01

Massime precedenti Vedi: N. 595 del 2018 Rv. 271763-01, N. 11345 del 2023 Rv. 284470-01, N. 22890 del 2013 Rv. 256949-01, N. 42647 del 2024 Rv. 287245-02, N. 29586 del 2017 Rv. 270251-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 6768 del 03/02/2026 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289439-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO.
Imputato: TRAMACERA SILVANO. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 22/05/2025

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Condanna per estorsione intervenuta dopo la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale - Richiesta al giudice dell'esecuzione di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questione che doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9599 del 2025 Rv. 287685-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01, N. 6225 del 2025 Rv. 287557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01

Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 03/02/2026 Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289489-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO.
Imputato: PG. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 18/03/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza assolutoria - Ricorso del pubblico ministero - Prescrizione già maturata alla data della decisione impugnata - Omessa deduzione di un concreto interesse - Inammissibilità.

È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", ove sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione (nel caso di specie, maturata già al momento dell'adozione della decisione impugnata) e nel gravame non sia indicato il concreto risultato vantaggioso che l'impugnante conseguirebbe grazie alla corretta applicazione della legge. (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 23178 del 2016 Rv. 267940-01, N. 26147 del 2024 Rv. 286575-01, N. 40373 del 2023 Rv. 285254-01, N. 2209 del 2018 Rv. 272367-01, N. 38955 del 2025 Rv. 289010-01, N. 27355 del 2013 Rv. 255740-01, N. 16029 del 2019 Rv. 275651-01, N. 49852 del 2012 Rv. 253692-01, N. 16147 del 2014 Rv. 260121-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 28712 del 2013 Rv. 255704-01, N. 40896 del 2012 Rv. 255004-01, N. 6534 del 2022 Rv. 282814-01, N. 50304 del 2023 Rv. 285695-01, N. 23627 del 2011 Rv. 250255-01, N. 32527 del 2010 Rv. 248219-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 03/02/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289496-01

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **PEPE MASSIMO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE SALERNO, 23/07/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Applicabilità alla confisca c.d. allargata dell'art. 21 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., la circostanza che, in virtù del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., trovi applicazione quanto previsto in materia di esecuzione del sequestro dall'art. 21 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta che debba trovare applicazione anche quanto previsto dall'art. 24 dello stesso decreto, che prevede l'inefficacia della misura reale per mancata immissione nel possesso dei beni sequestrati nel termine di un anno e sei mesi, essendo quest'ultima disposizione riferita alla sola confisca di prevenzione e non essendo, invece, prevista da alcuna norma la perdita di efficacia della misura cautelare reale in difetto della materiale apprensione dei beni sottoposti a vincolo entro un termine determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 21, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9279 del 2015 Rv. 263055-01

Massime precedenti Vedi: N. 2351 del 2019 Rv. 275462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260247-01

Sez. 1, Sentenza n. 6768 del 03/02/2026 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289439-02

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **TRAMACERA SILVANO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 22/05/2025

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Condannato per il delitto di estorsione - Richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 - Parametri applicativi - Desumibilità in via principale dalla sentenza di condanna - Poteri surrogatori del giudice dell'esecuzione - Condizioni.

Il giudice dell'esecuzione al quale il condannato per il delitto di estorsione chieda di riconoscere la circostanza attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale e, conseguentemente, di rideterminare la pena, deve ricercare nelle motivazioni espresse dal giudice della cognizione gli indici di levità della condotta, potendo ricorrere solo in via surrogatoria, all'esito della constatata insufficienza di quell'ordito motivazionale ai fini dell'individuazione dei necessari marcatori di disvalore, a proprie valutazioni ulteriori e autonome.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2015 Rv. 262270-01, N. 9220 del 2016 Rv. 266447-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01, N. 6225 del 2025 Rv. 287557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01

Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 03/02/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289503-01

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **SCARALLO CRISTIAN. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 27/05/2025

609118 REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") - Condotta omicidiaria commessa per errore nei confronti di persona diversa da quella presa di mira - Disciplina di cui all'art. 82 cod. pen. - Applicabilità - "Aberratio delicti" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Integra un'ipotesi di "aberratio ictus" ex art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti" di cui all'art. 83 cod. pen., la condotta di colui che provochi per errore l'uccisione o il ferimento di una vittima diversa da quella che intendeva attingere, poiché l'errore determina la realizzazione di un evento che ha la medesima natura di quello voluto dall'agente e che lede lo stesso bene-interesse, pur se di altra persona, e poiché l'azione è sorretta, sotto il profilo soggettivo, dalla medesima direzione della volontà. (Fattispecie in cui l'agente, nell'ambito di una serrata dinamica di fuga-inseguimento per le vie della città con i membri di un clan rivale, aveva indirizzato colpi di arma da fuoco contro i predetti, cagionando per errore la morte ed il ferimento di due membri del suo stesso gruppo criminale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 82, Cod. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 45065 del 2014 Rv. 260836-01, N. 15990 del 2006 Rv. 234132-01, N. 37272 del 2021 Rv. 282043-01

Massime precedenti Vedi: N. 34178 del 2024 Rv. 286946-01, N. 10975 del 2023 Rv. 284372-01

Sez. 1, Sentenza n. 6766 del 29/01/2026 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289438-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Relatore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Imputato:* **MERDHOCI PRENGE. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 30/07/2025

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Pluralità di sentenze emesse da tribunale monocratico e collegiale - Competenza del tribunale collegiale - Limitazione al caso di sentenze emesse dal medesimo tribunale.

La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cui la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da tribunali diversi, trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale, che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 19054 del 2004 Rv. 228651-01, N. 49893 del 2015 Rv. 265517-01, N. 25080 del 2012 Rv. 252743-01, N. 2290 del 2014 Rv. 258004-01, N. 31368 del 2008 Rv. 240680-01

Massime precedenti Difformi: N. 4914 del 2000 Rv. 216753-01

Massime precedenti Vedi: N. 23748 del 2020 Rv. 279525-01

Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 27/01/2026 Cc. (dep. 09/02/2026) Rv. 289375-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Relatore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Imputato:* **SERPICO ERNESTO.** *P.M.* **SCIARRETTA LUCIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUD. SORVEGLIANZA MILANO, 10/07/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimenti disciplinari - Reclamo - Sindacato del magistrato di sorveglianza - Limiti - Indicazione.

In tema di ordinamento penitenziario, è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30379 del 2019 Rv. 276605-01, N. 56714 del 2017 Rv. 271908-01

Massime precedenti Vedi: N. 21348 del 2021 Rv. 281227-01, N. 4776 del 2011 Rv. 249561-01, N. 10487 del 2019 Rv. 276351-01

Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 23/01/2026 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289429-01

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **D'AGUANO VINCENZO.** *P.M.* **GAMBERINI MARIA ELENA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 03/07/2025

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Condanna per reato aggravato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione - Riconoscimento dell'equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

La condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando in sentenza le circostanze attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 20796 del 2019 Rv. 276312-01, N. 36318 del 2012 Rv. 253784-01

Massime precedenti Vedi: N. 20503 del 2020 Rv. 279332-01, N. 2690 del 2011 Rv. 249556-01

Sez. 1, Sentenza n. 5021 del 22/01/2026 Cc. (dep. **06/02/2026**) Rv. **289360-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: TRIBUNALE PADOVA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE PADOVA, 18/09/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Competenza per territorio - Individuazione - Fattispecie.

La competenza territoriale per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo lo stesso natura di reato abituale, si determina avendo riguardo al luogo in cui le varie frazioni di una delle condotte contemplate dalla norma (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) determinano, per la loro reiterazione, il "minimum" di comportamento punibile, in considerazione dell'ingente quantitativo complessivo di rifiuti trattati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la competenza si radicasse nel luogo ove, mediante plurime operazioni di modesta entità, era avvenuta l'illecita raccolta di un ingente quantitativo di abiti usati, piuttosto che nel luogo ove era stato realizzato il successivo stoccaggio dei beni complessivamente raccolti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 48350 del 2017 Rv. 271798-01, N. 43710 del 2019 Rv. 276937-01, N. 39952 del 2019 Rv. 278531-02, N. 52838 del 2016 Rv. 268920-01, N. 16977 del 2020 Rv. 279178-01

Sez. 1, Sentenza n. 7648 del 21/01/2026 Cc. (dep. **26/02/2026**) Rv. **289497-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: GIOINO LUCA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 23/09/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Condannato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La riduzione di pena di un sesto prevista, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna non trova applicazione in favore dell'imputato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione, poiché il beneficio consegue unicamente alla radicale mancanza dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 30447 del 2025 Rv. 288342-01, N. 8236 del 2025 Rv. 287627-01, N. 4134 del 2026 Rv. 289124-01, N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01

Sez. 1, **Sentenza n. 6218 del 16/01/2026** Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289436-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE ROMA. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE ROMA, 16/09/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Compatibilità con la liberazione anticipata - Sussistenza - Competenza - Magistrato di sorveglianza.

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 76, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10302 del 2025 Rv. 287687-01

Massime precedenti Vedi: N. 30302 del 2001 Rv. 219554-01, N. 42468 del 2009 Rv. 245547-01, N. 17095 del 2024 Rv. 286260-01, N. 13934 del 2017 Rv. 269940-01

Sez. 1, **Sentenza n. 6220 del 16/01/2026** Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289491-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **PMT C/ ARCHIMEDE '96 SRL. P.M. PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 24/01/2018

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di bene strumentale alla commissione del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. - Bene oggetto di intestazione fittizia a terzi - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ. con sentenza Corte cost. n. 7 del 2025 - Legittimazione del terzo a far valere "in executivis" la declaratoria di incostituzionalità - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca dei beni che sono serviti a commettere il reato di cui all'art. 2635 cod. civ., disposta ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., il terzo ritenuto fittizio intestatario non può far valere, in sede di incidente di esecuzione, la declaratoria di illegittimità dell'art. 2641 cod. civ. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025, con la quale è venuta meno solo l'obbligatorietà dell'ablazione, ma non anche la sua facoltatività ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto allo stesso è preclusa la possibilità di prospettare questioni afferenti ai presupposti per l'applicazione della misura, trattandosi di profili deducibili esclusivamente dal condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2641 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635

Massime precedenti Vedi: N. 36354 del 2025 Rv. 288831-01, N. 5445 del 2026 Rv. 289384-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7663 del 16/01/2026** Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289499-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PACURAR VICTOR. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 04/08/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Sentenze relative a processi con ordinanza di assenza emessa anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Regime applicabile - Individuazione.

La disciplina della rescissione del giudicato relativa alle sentenze emesse nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, l'ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, deve individuarsi necessariamente in quella vigente in epoca anteriore all'efficacia del precisato testo normativo, atteso quanto disposto dall'art. 89 d.lgs. cit., e non, invece, in quella vigente al momento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, secondo i principi generali applicabili in difetto di disposizioni transitorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2580 del 2024 Rv. 285701-01, N. 41794 del 2025 Rv. 289084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

Sez. 1, **Sentenza n. 7662 del 16/01/2026** Ud. (dep. 26/02/2026) Rv. 289498-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: PMT C/ AIMARETTI MARCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CUNEO, 14/04/2025

506000 ARMI - Tiro a segno nazionale - Obblighi di inventario di cui all'art. 31 della legge n. 110 del 1975 - Riferimento alle sole armi da sparo - Esclusione - Riferimento anche alle armi con modesta capacità offensiva di cui al d.m. 9 agosto 2001, n. 362 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di attività di tiro a segno, gli obblighi di inventario previsti e puniti dall'art. 31, commi terzo e settimo, legge 18 aprile 1975, n. 110, non riguardano solo le armi comuni da sparo, ma anche quelle con modesta capacità offensiva di cui al d.m. 9 agosto 2001, n. 362, siccome destinate ad essere utilizzate in poligoni (nella specie, carabine ad aria compressa).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 31, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 09/08/2001 num. 362

Massime precedenti Vedi: N. 38343 del 2021 Rv. 282046-01, N. 2075 del 1999 Rv. 214629-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 5389 del 16/01/2026** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289490-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: DE FELICE DARIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 24/07/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitto ex art. 416-bis cod. pen. - Esigenze cautelari - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte non ha considerato sufficienti a derogare alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere le dichiarazioni di un collaboratore e di un teste di polizia giudiziaria, che avevano circoscritto la condotta delittuosa dell'indagato in un ristretto arco temporale, e l'aver questi successivamente svolto un'attività lavorativa per un anno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52303 del 2016 Rv. 268726-01, N. 38848 del 2021 Rv. 282131-01, N. 36389 del 2019 Rv. 276905-01, N. 16434 del 2024 Rv. 286267-01

Massime precedenti Difformi: N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 2112 del 2024 Rv. 285895-01

Massime precedenti Vedi: N. 37345 del 2025 Rv. 288803-01, N. 46241 del 2022 Rv. 283835-01, N. 27838 del 2025 Rv. 289130-01, N. 806 del 2024 Rv. 285879-01, N. 24553 del 2024 Rv. 286698-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5909 del 16/01/2026** Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289443-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: DIA BASSIROU. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 17/07/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Terza condanna a pena detentiva per delitto - Concedibilità della sospensione condizionale - Esclusione - Mancato riconoscimento del beneficio in relazione ad una delle precedenti condanne - Irrilevanza - Durata complessiva della reclusione - Irrilevanza.

La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare. (Vedi: Sez. U, n. 1718 del 1984, Rv. 162815-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 41645 del 2014 Rv. 260045-01

Massime precedenti Vedi: N. 42365 del 2019 Rv. 277228-01, N. 30729 del 2013 Rv. 256206-01, N. 15823 del 2025 Rv. 288108-01, N. 1647 del 2020 Rv. 278100-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01

Sez. 1, Sentenza n. 4230 del 15/01/2026 Cc. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289357-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: DO. VALUE SPA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/05/2025

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Confisca per sproporzione - Tutela dei terzi creditori assistiti da garanzie reali - Istituto finanziario titolare di garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca - Condizioni - Prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole - Contenuto - Fattispecie.

In tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attualmente disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen., ai fini della prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole dell'istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato, non basta che lo stesso dimostri, ai fini dell'accertamento del suo credito, di avere rispettato le procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, dovendo invece provare l'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali del richiedente il finanziamento, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale sua e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla complessiva regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio. (Nel caso di specie è stata confermata l'opponibilità al creditore ipotecario, subentrato nel credito vantato dalla banca erogante il finanziamento nei confronti del mutuatario, della confisca dell'immobile oggetto del mutuo, ritenendo non provata la buona fede del mutuante all'atto della stipula del contratto, in ragione della sproporzione tra l'importo del finanziamento concesso, la modesta situazione reddituale del debitore, e la destinazione dichiarata della somma oggetto del prestito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 190 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9677 del 2017 Rv. 269761-01

Massime precedenti Vedi: N. 7136 del 2016 Rv. 266102-01, N. 24067 del 2024 Rv. 286556-02, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 34039 del 2014 Rv. 261192-01

Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 15/01/2026 Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289359-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: MASTROIANNI ARMANDO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/07/2025

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione - Competenza a provvedere - Giudice

SEZIONE PRIMA

dell'impugnazione - Richiesta subordinata o alternativa a questioni inerenti al titolo esecutivo - Giudice dell'esecuzione - Violazione - Conseguenze.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, determinata ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16523 del 2011 Rv. 250438-01, N. 49876 del 2013 Rv. 258389-01, N. 25070 del 2012 Rv. 253039-01, N. 29114 del 2019 Rv. 277017-01, N. 16645 del 2010 Rv. 247561-01, N. 35361 del 2007 Rv. 237629-01, N. 36357 del 2016 Rv. 268251-01, N. 15526 del 2006 Rv. 234134-01, N. 7900 del 2007 Rv. 236245-01, N. 46226 del 2004 Rv. 230157-01

Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2015 Rv. 262526-01, N. 39279 del 2013 Rv. 256335-01, N. 50571 del 2019 Rv. 278441-01, N. 5735 del 2025 Rv. 287578-01, N. 13315 del 2025 Rv. 287910-01

Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 07/01/2026 Ud. (dep. 26/02/2026) Rv. 289441-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: MOTTA MAURIZIO GIOVANNI. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 19/02/2025

594182 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Accettazione del rischio della provenienza delittuosa del bene - Differenze con l'elemento psicologico del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza - Indicazione.

In tema di delitti contro il patrimonio, è configurabile il reato di ricettazione quando il soggetto ha agito accettando consapevolmente il rischio della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nella verifica della provenienza del bene, che connota la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41002 del 2013 Rv. 257237-01, N. 25439 del 2017 Rv. 270179-01

Massime precedenti Vedi: N. 30833 del 2025 Rv. 288652-01, N. 43929 del 2015 Rv. 264912-01, N. 13213 del 2024 Rv. 286221-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12433 del 2010 Rv. 246324-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7572 del 07/01/2026** Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289440-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **MATTEI SILVIA**. Relatore: **MATTEI SILVIA**.
Imputato: **TOMASELLI ANGELO**. P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 25/02/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Concorso con associazione per delinquere generica aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

È configurabile il concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso, purché quest'ultima sia dotata di un'autonoma struttura organizzativa, si avvalga anche del contributo di affiliati diversi dai quelli organici all'associazione mafiosa e persegua un proprio programma delittuoso, dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In applicazione del principio, la Corte, sul rilievo della diversità strutturale e funzionale tra le fattispecie, ha ritenuto configurabile il concorso tra l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di truffe e falsi in danno dell'Inps, che operava al fine di agevolare il sodalizio mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 524 del 2026 Rv. 289192-02, N. 17014 del 2024 Rv. 286332-02, N. 8790 del 2024 Rv. 286005-01, N. 41736 del 2018 Rv. 274077-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1149 del 2009 Rv. 241883-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5411 del 07/01/2026** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289427-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **MATTEI SILVIA**. Relatore: **MATTEI SILVIA**.
Imputato: **CIRLAN LIVIU**. P.M. **GAMBERINI MARIA ELENA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VENEZIA, 25/03/2025

656016 DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - Notizia di reato non ancora trasmessa al pubblico ministero - Dichiarazione di nomina consegnata o spedita alla polizia giudiziaria - Validità - Ragioni.

La nomina del difensore di fiducia effettuata prima che la notizia di reato sia trasmessa al pubblico ministero può essere validamente consegnata o spedita nelle forme di legge alla polizia giudiziaria, da intendersi quale "autorità procedente" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., in quanto questa disposizione non contiene specificazioni o limitazioni in proposito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 24053 del 2016 Rv. 267321-01, N. 18244 del 2019 Rv. 275470-01, N. 34868 del 2021 Rv. 281894-01, N. 7189 del 2023 Rv. 284376-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5367 del 18/12/2025** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289425-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **MASI PAOLA**. Relatore: **MASI PAOLA**.
Imputato: **BERTONE FILIPPO**. P.M. **GAMBERINI MARIA ELENA**. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE ENNA, 17/07/2025

SEZIONE PRIMA

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Condanne già poste in continuazione con pena unica sospesa - Sospensione subordinata agli obblighi per una sola condanna - Richiesta di revoca della condizione - Estensione d'ufficio della subordinazione alla pena unica - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

E' illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di escludere la subordinazione all'adempimento di obblighi posta alla sospensione della pena per una delle condanne già precedentemente unite nel vincolo della continuazione, estenda invece d'ufficio detta condizione all'intera pena unificata sospesa, in quanto, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., solo al giudice che riconosce la continuazione è consentito adottare, anche di ufficio, "ogni altro provvedimento conseguente" in tema di sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3090 del 1997 Rv. 207966-01, N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 7518 del 2025 Rv. 287560-01, N. 45791 del 2024 Rv. 287385-01, N. 52644 del 2017 Rv. 272352-01, N. 23525 del 2021 Rv. 281396-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32939 del 2023 Rv. 284969-01

Sez. 1, Sentenza n. 5910 del 17/12/2025 Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289430-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: ANTONUCCI MASSIMO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 24/07/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Preclusione per i recidivi cd. "aggravati" - Accertamento della recidiva prima dell'integrale decorso del termine di prescrizione - Necessità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen. presuppone che l'accertamento della recidiva qualificata, che ha natura costitutiva, intervenga con carattere di definitività durante il decorso del termine di prescrizione della pena, sicché non può avere alcuna influenza la circostanza che il condannato sia stato riconosciuto recidivo dopo che lo spirare di quel termine ha prodotto l'effetto estintivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 13794 del 2025 Rv. 287877-01, N. 4095 del 2020 Rv. 278165-01, N. 1871 del 2026 Rv. 289254-01, N. 46804 del 2021 Rv. 282383-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01

Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 17/12/2025 Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289431-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: MANINI GIUSEPPE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE CROTONE, 30/07/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta - Indice dell'identità del disegno criminoso - Contiguità cronologica tra le singole condotte fraudolente - Sussistenza - Rilevanza delle date delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica, quale indice della sussistenza del medesimo disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione delle singole condotte fraudolente e non quella delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45602 del 2010 Rv. 249353-01, N. 24657 del 2019 Rv. 276194-01

Massime precedenti Vedi: N. 27426 del 2023 Rv. 284785-01, N. 10539 del 2023 Rv. 284652-01, N. 45288 del 2017 Rv. 271114-01

Sez. 1, Sentenza n. 6790 del 11/12/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289495-03

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: AHMED NASEER. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 19/09/2025

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione al condannato al quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa con giudizio abbreviato, la pena sia stata ridotta di un sesto, entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. - Possibilità - Limiti.

Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio non è stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misura della pena inflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quella sede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, comma primo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 37899 del 2024 Rv. 287012-01

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 21547 del 2020 Rv. 279372-01, N. 51692 del 2018 Rv. 274547-01, N. 34776 del 2025 Rv. 288668-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01

Sez. 1, Sentenza n. 6794 del 11/12/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289502-02

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 14/07/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nella parte in cui prevede un diverso requisito di accesso all'affidamento in prova terapeutico per coloro che debbano scontare un residuo di pena riferito a reato ostativo previsto dall'art. 4-bis ord. pen., non fissando la norma alcuna preclusione assoluta, ma una diversa modalità di accesso al beneficio giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 390 art. 94, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 20702 del 2020 Rv. 279376-02

Massime precedenti Vedi: N. 37523 del 2024 Rv. 287078-01, N. 38452 del 2024 Rv. 287081-01, N. 13041 del 2021 Rv. 280982-01

Sez. 1, Sentenza n. 5145 del 10/12/2025 Ud. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289423-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: VACCARO RAUL. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 10/03/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24882 del 2025 Rv. 288421-01, N. 17277 del 2025 Rv. 288073-01, N. 13795 del 2025 Rv. 287878-01, N. 20573 del 2024 Rv. 286360-01

Massime precedenti Difformi: N. 11375 del 2024 Rv. 286018-01

Massime precedenti Vedi: N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 47031 del 2022 Rv. 283825-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23406 del 2025 Rv. 288155-01

Sez. 1, Sentenza n. 6765 del 10/12/2025 Cc. (dep. **19/02/2026**) Rv. **289494-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: XHELI KRENAR. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 19/09/2025

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Difensore di fiducia - Nomina intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione o in altra procedura innanzi alla magistratura di sorveglianza - Efficacia nel procedimento di

SEZIONE PRIMA

sorveglianza avente ad oggetto il provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione - Fattispecie.

Nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza. (Fattispecie relativa ad opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente il provvedimento fosse stato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia in precedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazione anticipata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26881 del 2015 Rv. 264027-01, N. 34171 del 2024 Rv. 286982-01, N. 47530 del 2008 Rv. 242076-01, N. 12900 del 2009 Rv. 243561-01, N. 2635 del 2005 Rv. 230540-01, N. 28553 del 2008 Rv. 240599-01, N. 24938 del 2014 Rv. 262131-01, N. 36964 del 2019 Rv. 276867-01

Massime precedenti Vedi: N. 35629 del 2025 Rv. 288670-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263599-01, N. 12581 del 2021 Rv. 280736-01

Sez. 1, Sentenza n. 5151 del 09/12/2025 Cc. (dep. 09/02/2026) Rv. 289424-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: TRIBUNALE DI ANCONA - MISURE DI PREVENZIONE. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE ANCONA, 08/08/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Avviso orale - Applicazione dei divieti di cui all'art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 - Autorità giudiziaria competente - Individuazione - Ragioni.

In tema di avviso orale, la competenza ad applicare a soggetto maggiorenne, su proposta del questore, i divieti di cui all'art. 3, comma 6-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non spetta al tribunale distrettuale di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto, ma al tribunale in composizione monocratica individuato in ragione del luogo di emissione della richiesta questorile. (In motivazione la Corte ha chiarito che la circostanza che detti divieti siano applicati dall'autorità giudiziaria non ha scalfito l'ordinaria ripartizione tra le misure di prevenzione di competenza del questore, opponibili davanti all'autorità giudiziaria di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, e quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, disposte dal tribunale distrettuale di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 5 com. 4, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 5 com. 1 lett. A), Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 4, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 278820-01, N. 9653 del 2024 Rv. 285918-01, N. 8967 del 2008 Rv. 239177-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5155 del 05/12/2025** Cc. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289455-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: CAVALIERE FRANCESCO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 22/04/2024

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Beneficio concesso nonostante una precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i due anni di reclusione - Revoca "in executivis" - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, la parificazione - per effetto della sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale - tra la precedente condanna a pena sospesa e la precedente condanna a pena non sospesa, non ostative alla concessione del beneficio qualora la pena inflitta, cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., opera "a contrario" ai fini della revoca dello stesso, per effetto del richiamo dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. all'art. 164, quarto comma, cod. pen., sicché è legittima la revoca da parte del giudice dell'esecuzione del beneficio che sia stato concesso nonostante una precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i due anni di reclusione. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio concesso nonostante una precedente condanna alla pena di anni sette di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7316 del 1996 Rv. 205812-01, N. 40824 del 2022 Rv. 283675-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01, N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5404 del 04/12/2025** Cc. (dep. **10/02/2026**) Rv. **289426-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: MORRI CARLOTTA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/06/2025

650006 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Ordinanza emessa a seguito di rito camerale - Divergenza tra dispositivo e motivazione - Lettura integrata del provvedimento - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

L'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, all'eventuale discrepanza tra l'uno e l'altra può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Fattispecie relativa a ordinanza del giudice dell'esecuzione il cui dispositivo non conteneva il riferimento alla sospensione condizionale della pena, su cui, invece, vi era un esplicito punto della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545

Massime precedenti Conformi: N. 9564 del 2006 Rv. 234226-01, N. 30075 del 2001 Rv. 219819-01, N. 5087 del 2014 Rv. 258050-01, N. 27787 del 2004 Rv. 228709-01, N. 4857 del 1999 Rv. 214089-01

Massime precedenti Vedi: N. 35424 del 2022 Rv. 283516-01, N. 46856 del 2021 Rv. 282440-01, N. 3969 del 2019 Rv. 275690-01, N. 4969 del 2023 Rv. 284053-01

Sez. 1, **Sentenza n. 6507 del 27/11/2025** Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289492-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: P. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/02/2025

673077 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - COIMPUTATO - Incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Coimputato in procedimento per reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Criteri di individuazione della connessione probatoria tra procedimenti diversi - Rilevanza del movente del fatto illecito - Esclusione - Fattispecie.

In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - non può basarsi sul solo movente del fatto illecito per cui si procede, in quanto mero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrere elementi oggettivi, quali l'identità del fatto ovvero la sovrapposibilità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Fattispecie relativa a delitto di tentato omicidio, nella quale la Corte ha escluso che la persona offesa potesse essere considerata imputata di reato collegato sotto il profilo probatorio, pur essendosi autoaccusata del tentato omicidio del padre dell'autore del reato che, pochi giorni dopo, era stato commesso ai suoi danni con finalità di vendetta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18241 del 2022 Rv. 283405-02, N. 25199 del 2015 Rv. 263922-01, N. 20972 del 2020 Rv. 279319-01, N. 12217 del 2025 Rv. 287695-01

Sez. 1, **Sentenza n. 4623 del 14/11/2025** Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289422-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: PG C/ CATERINO LORENZO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 11/12/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Perseguimento di personali interessi di profitto - Configurabilità del vincolo associativo - Condizioni.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscano parallelamente per la realizzazione dello scopo comune, ma anche in presenza di un rapporto continuativo in cui le parti perseguano propri interessi di profitto, quindi, anche tra soggetti che si pongano in posizioni contrattuali contrapposte nella catena dello spaccio, sempre che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante con la consapevolezza del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35786 del 2007 Rv. 237476-01, N. 22046 del 2019 Rv. 276068-02, N. 20069 del 2008 Rv. 239643-01, N. 30463 del 2011 Rv. 251013-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 11957 del 2023 Rv. 284445-02, N. 23335 del 2021 Rv. 281589-01, N. 36658 del 2025 Rv. 288651-01, N. 51714 del 2023 Rv. 285646-01, N. 30233 del 2016 Rv. 267991-01

Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 12/11/2025 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289501-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: COLANTUONO VINCENZO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/04/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca in casi particolari - Criterio di ragionevolezza temporale - Indefettibilità - Assenza - Illegalità della misura - Rilevabilità di ufficio da parte della Corte in presenza di ricorso inammissibile - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il criterio della ragionevolezza temporale tra l'epoca di acquisizione del bene e quella di svolgimento dell'attività criminosa da parte dell'imputato, o di manifestazione della sua pericolosità sociale, costituisce requisito strutturale e indefettibile, la cui assenza, determinando l'illegalità della misura, è rilevabile di ufficio nel giudizio di cassazione, pur in presenza di ricorso inammissibile. (Fattispecie in cui la Corte è stata adita dal terzo ritenuto fittizio intestatario del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25239 del 2024 Rv. 286594-01, N. 16091 del 2023 Rv. 284450-01, N. 18081 del 2015 Rv. 263596-01, N. 30633 del 2024 Rv. 286847-01, N. 31430 del 2021 Rv. 281837-02, N. 12531 del 2019 Rv. 275884-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226490-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264858-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264206-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258651-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 27421 del 2021 Rv. 281561-01, N. 29022 del 2001 Rv. 219221-01

Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 11/11/2025 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289428-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: G. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 08/11/2024

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestia o disturbo alle persone - Reiterato invio di messaggi e fotografie tramite la piattaforma "Messenger" di "Facebook" - Configurabilità del reato - Ragioni - Interruzione dell'azione perturbatrice mediante il blocco dell'utenza - Rilevanza - Esclusione.

Integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen. l'invio reiterato di messaggi molesti e di fotografie dall'esplicito contenuto sessuale attraverso la piattaforma "Messenger" di "Facebook", assumendo a tal fine rilevanza l'invasività del mezzo impiegato e l'immediata percezione dei messaggi da parte del destinatario, e non anche la possibilità per quest'ultimo di escludere o bloccare il contatto o l'utenza non graditi, poiché l'eventuale interruzione dell'azione molesta interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37974 del 2021 Rv. 282045-01, N. 32770 del 2025 Rv. 288762-01, N. 36779 del 2011 Rv. 250807-01, N. 15256 del 2025 Rv. 288659-01, N. 28680 del 2004 Rv. 229464-01

Massime precedenti Difformi: N. 40033 del 2023 Rv. 285371-01, N. 24670 del 2012 Rv. 253339-01

Massime precedenti Vedi: N. 28959 del 2021 Rv. 281755-01

Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 05/11/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289437-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **PANARISI LEONARDO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 22/05/2025

577011 PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - Concorso di pene detentive temporanee con quella dell'ergastolo - Decorrenza della pena dell'ergastolo per l'accesso alla liberazione condizionale o alla semilibertà - Inizio della carcerazione per il reato per il quale l'ergastolo è stato inflitto - Sussistenza.

In tema di esecuzione, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima, ai fini del computo della quota di pena espiata per l'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, è quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5396 del 2010 Rv. 246826-01, N. 10736 del 2009 Rv. 242880-01, N. 12288 del 2017 Rv. 269390-01, N. 17451 del 2005 Rv. 231437-01, N. 3123 del 2012 Rv. 251818-01

Massime precedenti Vedi: N. 36894 del 2024 Rv. 287651-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30753 del 2023 Rv. 284820-01

Sez. 1, Sentenza n. 4442 del 14/10/2025 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289358-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ZONCU MARIA GRECA - GALATI VINCENZO ..** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **PANELLA ALESSANDRO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 11/12/2024

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Omicidio causato da pura volontà di sopraffazione e di imposizione - Futili motivi - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di omicidio, sussiste l'aggravante dei futili motivi, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, quando l'azione violenta, del tutto esorbitante, trovi quale sua unica giustificazione razionale la volontà di sopraffazione e di imposizione nei confronti della vittima. (Fattispecie relativa alla morte di un recluta conseguente ad una prolungata aggressione da parte di commilitoni, perpetrata in un contesto di prevaricazione tipico e proprio del cd. "nonnismo", originata dall'avere la vittima violato l'interdizione a recarsi in una particolare zona della caserma).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 25940 del 2020 Rv. 280103-02, N. 54074 del 2017 Rv. 272035-01, N. 24950 del 2023 Rv. 284829-01, N. 5514 del 2024 Rv. 285721-01, N. 45290 del 2024 Rv. 287333-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6221 del 05/02/2026 Cc. (dep. **16/02/2026**) Rv. **289445-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: JURCA VALENTIN ALEXANDRU (CUI 04082BZ). P.M. PATSCOT ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 02/10/2025

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato assente - Notifica della sentenza - Esclusione - Eccezione - Indicazione.

La sentenza emessa in esito al giudizio dibattimentale non deve essere notificata all'imputato assente, salvo che nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., del deposito oltre il termine stabilito dalla legge o indicato dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Legge 28/04/2014 num. 118 art. 10 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 47049 del 2022 Rv. 283826-01, N. 8595 del 2020 Rv. 278493-01, N. 21454 del 2019 Rv. 275818-01, N. 4455 del 2020 Rv. 278552-01, N. 37391 del 2021 Rv. 282273-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 698 del 2020 Rv. 277470-01

Sez. 2, Sentenza n. 6816 del 05/02/2026 Ud. (dep. **19/02/2026**) Rv. **289482-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: AMBRISI ROCCO. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/05/2025

663097 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE - Consulenza svolta dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.

Non è precluso al pubblico ministero, nell'espletamento della sua legittima facoltà di effettuare indagini integrative ex art. 430 cod. proc. pen., il conferimento di un incarico di consulenza dopo l'avvenuta formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, i cui esiti, pur se non acquisibili direttamente al fascicolo del dibattimento, sono utilizzabili in esito all'esame, nel contraddittorio tra le parti, dell'ausiliario incaricato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la disposta acquisizione in dibattimento, dopo la deposizione del consulente, della relazione dallo stesso stilata a seguito del nuovo incarico, conferitogli successivamente alla dichiarazione del giudice dell'udienza preliminare di inutilizzabilità di una sua prima relazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8418 del 2005 Rv. 230850-01, N. 33626 del 2004 Rv. 229960-01, N. 40774 del 2019 Rv. 277164-02, N. 5408 del 2021 Rv. 280646-01, N. 8085 del 2019 Rv. 275150-01, N. 48518 del 2009 Rv. 245417-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6724 del 05/02/2026 Cc. (dep. 18/02/2026) Rv. 289488-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: SANTORO GRAFICA SRL. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRANI, 01/10/2025

664129 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'INTERESSATO - Impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato munito di procura speciale - Procura speciale rilasciata prima dell'emissione del provvedimento da impugnare - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore di un ente, terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo). (Conf.: n. 11362 del 1988, Rv. 179775).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Vedi: N. 29858 del 2018 Rv. 273505-01, N. 310 del 2018 Rv. 271722-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47239 del 2014 Rv. 260894-01

Sez. 2, Sentenza n. 5938 del 04/02/2026 Ud. (dep. 12/02/2026) Rv. 289404-01

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: KOVACS DANIEL. P.M. CONDEMI LAURA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/04/2025

652028 AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE - Querela redatta e sottoscritta dalla persona offesa - Modalità di presentazione - Deposito da parte del difensore della predetta tramite la piattaforma PDAP - Possibilità - Sussistenza - Procura alla presentazione - Deposito - Necessità - Sussistenza.

La querela redatta personalmente dalla persona offesa e dalla stessa sottoscritta può essere depositata dal suo difensore a ciò delegato, unitamente alla specifica procura alla presentazione dalla prima conferitagli, tramite il Portale del processo penale telematico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, DM Grazia e Giustizia 13/01/2021, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19028 del 2025 Rv. 288129-01, N. 20754 del 2024 Rv. 286408-01, N. 51592 del 2023 Rv. 285536-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26268 del 2013 Rv. 255583-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 5937 del 04/02/2026** Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289475-01

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Imputato:* **CORBARI CARLO. P.M. CONDEMI LAURA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 03/04/2025

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Azienda compendio di bancarotta fraudolenta - Plurime cessioni - Riciclaggio - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di riciclaggio l'effettuazione di più cessioni di ramo d'azienda, costituenti provento del delitto di bancarotta fraudolenta, in favore di società contestualmente costituite al solo scopo di parcellizzare il patrimonio aziendale e di restituirlo, quindi, nella disponibilità dell'amministratore di fatto della società fallita, trattandosi di attività che, a prescindere dalla regolarità formale dei singoli atti negoziali compiuti, risultano oggettivamente idonee ad ostacolare e dissimulare la circolazione del compendio aziendale sottratto ai creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37503 del 2019 Rv. 277514-01, N. 45230 del 2024 Rv. 287317-01, N. 21925 del 2018 Rv. 273183-01, N. 26208 del 2015 Rv. 264369-01, N. 41517 del 2024 Rv. 287183-01

Sez. 2, **Sentenza n. 7684 del 03/02/2026** Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289476-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **COCCO JOYCE. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 30/10/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Tribunale del riesame - Questioni relative alla competenza territoriale - Connessione con reati sottoposti alla cognizione di altra autorità giudiziaria - Sindacabilità - Esclusione.

Il tribunale del riesame, in sede di giudizio "de libertate", può pronunciarsi sulla propria competenza entro i limiti dei fatti oggetto di valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48273 del 2012 Rv. 253920-01, N. 23037 del 2023 Rv. 284676-01

Massime precedenti Vedi: N. 12405 del 2017 Rv. 269662-01, N. 898 del 2023 Rv. 284343-01, N. 15502 del 2016 Rv. 268026-01

Sez. 2, **Sentenza n. 5379 del 28/01/2026** Ud. (dep. 10/02/2026) Rv. 289473-01

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **TISO COSIMO. P.M. FURNARI FABIOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/12/2024

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento limitato alla confisca disposta ex art. 240 cod. pen. - Formazione del giudicato

SEZIONE SECONDA

parziale conseguita alla rilevata inammissibilità dei motivi relativi al reato, alle circostanze e alla pena - Rilevabilità della maturata prescrizione - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio per cassazione, la formazione del giudicato parziale conseguita alla rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al reato contestato, alle circostanze e alla pena impedisce, in caso di annullamento limitato alla confisca ex art. 240 cod. pen., di rilevare la prescrizione in precedenza maturata, attesa l'estraneità della misura di sicurezza all'accertamento del fatto-reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15868 del 2025 Rv. 288002-01

Massime precedenti Vedi: N. 26807 del 2023 Rv. 284783-01, N. 26409 del 2019 Rv. 276995-01, N. 29518 del 2023 Rv. 284800-01, N. 18346 del 2025 Rv. 288128-01, N. 27945 del 2023 Rv. 284912-02, N. 81 del 2026 Rv. 289198-01, N. 21291 del 2025 Rv. 288275-01, N. 36370 del 2019 Rv. 277168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 6903 del 2017 Rv. 268966-01

Sez. 2, Sentenza n. 5198 del 28/01/2026 Cc. (dep. 09/02/2026) Rv. 289394-01

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: LANNOCCA EDOARDO C/ LANNOCCA CARLA. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE LECCE, 18/08/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Richiesta di sequestro probatorio presentata dall'interessato - Trasmessa dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. - Provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di sequestro probatorio presentata dall'interessato e trasmessagli dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. non è impugnabile, stante il principio di tassatività sancito dall'art. 568 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2881 del 2003 Rv. 223717-01, N. 42969 del 2007 Rv. 238100-01

Massime precedenti Vedi: N. 4395 del 2000 Rv. 217699-01

Sez. 2, Sentenza n. 5193 del 28/01/2026 Cc. (dep. 09/02/2026) Rv. 289486-01

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PULELLA ANTONINO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ISERNIA, 07/10/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio di un'ampia massa di dati - Legittimità - Condizioni - Limiti - Indicazione.

SEZIONE SECONDA

E' legittimo, se proporzionato rispetto all'esigenza di acquisizione della prova, il sequestro probatorio di un'ampia massa di dati potenzialmente rilevanti per le indagini, che dev'essere, però, restituita al decorrere del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, ferma restando la facoltà dell'interessato di avanzare istanza in tal senso, in caso di omessa restituzione, mercè il ricorso ai rimedi impugnatori normativamente previsti, ivi inclusa la procedura di cui all'art. 263 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53168 del 2016 Rv. 268489-01

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 51200 del 2019 Rv. 278229-01, N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Sez. 2, Sentenza n. 5936 del 23/01/2026 Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289399-01

Presidente: **ARIOLLI GIOVANNI.** *Estensore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Relatore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Imputato:* **BRUZZISE CARMELO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/09/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. - Sproporzione - Presunzione "iuris tantum" - Prova contraria - Acquisto risalente nel tempo - Onere di allegazione - Motivazione rafforzata del giudice - Fattispecie.

In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni oggetto di ablazione fonda una presunzione, "iuris tantum", di illecita accumulazione, superabile mediante allegazioni, specifiche e plausibili, indicative della provenienza lecita dei beni, sicché, nel caso in cui il loro acquisto sia risalente nel tempo, il giudice è tenuto a una motivazione rafforzata che, nell'apprezzare l'oggettiva difficoltà di reperimento della prova dovuta alla distanza temporale, dia conto delle ragioni dell'inidoneità delle allegazioni difensive a dimostrare la lecita provenienza degli stessi. (Fattispecie relativa a misura ablativa disposta nel 2025 su un bene acquistato nel 1989).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 24/04/2024 num. 1260 art. 5, Direttive Commissione CEE 24/04/2024 num. 1260 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 25239 del 2024 Rv. 286594-01, N. 43387 del 2019 Rv. 277997-04, N. 17092 del 2021 Rv. 281358-01, N. 56374 del 2018 Rv. 276299-01, N. 30633 del 2024 Rv. 286847-01, N. 37880 del 2023 Rv. 285028-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226491-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262605-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 5983 del 23/01/2026** Ud. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289405-01**

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: ALESSI GIUSEPPE. P.M. CONDEMI LAURA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/06/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Violenza o minaccia diretta a costringere l'aggiudicatario di una gara nei pubblici incanti a rinunciare al bene - Danno patrimoniale - Sussistenza - Configurabilità del reato di tentata estorsione - Sussistenza - Ragioni - Configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti - Esclusione.

Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di turbata libertà degli incanti, la condotta di chi, con violenza o minaccia, compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere l'aggiudicatario di una gara pubblica a rinunciare al bene, mercè il mancato versamento del saldo del prezzo per la sua acquisizione definitiva, posto che, in tal modo, il soggetto agente cagiona alla parte lesa un danno patrimoniale, derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire il bene.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353

Massime precedenti Vedi: N. 11979 del 2017 Rv. 269559-01 Rv. 269560-01, N. 32083 del 2023 Rv. 285002-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-02

Sez. 2, **Sentenza n. 7253 del 21/01/2026** Ud. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289483-02**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: SAFFIOTI CARLO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 20/11/2024

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Prescrizione del reato sopravvenuta in grado di appello - Riconoscibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione costituita parte civile - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Indicazioni.

In tema di risarcimento del danno, il giudice di appello che dichiara non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato può riconoscere, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il danno all'immagine subito dall'amministrazione costituitasi parte civile, a nulla rilevando che la relativa azione, come previsto dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non sia promovibile innanzi alla Corte dei conti, in quanto resta ferma l'azionabilità della pretesa dinnanzi al giudice ordinario, civile o penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 35205 del 2017 Rv. 270774-01, N. 48603 del 2017 Rv. 271568-01, N. 11808 del 2022 Rv. 283377-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 7253 del 21/01/2026 Ud. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289483-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: SAFFIOTI CARLO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 20/11/2024

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Azione civile promossa dalla pubblica amministrazione nel giudizio penale - Giudizio risarcitorio promosso in sede contabile - Coesistenza - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Limiti - Indicazione.

In tema di risarcimento del danno, l'azione civile promossa, in sede penale, dalla pubblica amministrazione e l'azione di responsabilità contabile per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti sono reciprocamente indipendenti ed autonome, in quanto l'una ha finalità riparatoria e compensativa del danno derivante dal reato, diversamente dall'altra, che ha finalità in prevalenza sanzionatoria, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, sicché i relativi giudizi possono coesistere, con l'unico limite del divieto di duplicazione ingiustificata dei risarcimenti, non soggiacendo la seconda azione, di natura civile, alla preclusione connessa al principio del "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031 - 07

Massime precedenti Vedi: N. 35205 del 2017 Rv. 270774-01, N. 1893 del 2021 Rv. 280586-01, N. 40595 del 2021 Rv. 282742-02, N. 48603 del 2017 Rv. 271568-01, N. 15641 del 2024 Rv. 286376 - 06

Sez. 2, Sentenza n. 6205 del 20/01/2026 Ud. (dep. **16/02/2026**) Rv. **289444-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: BOScarelli GIOVANNI. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 15/04/2025

659094 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - Atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare - Inutilizzabilità - Sussistenza - Acquisizione ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento - Possibilità - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di prove, sono affetti da inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, gli atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., che, tuttavia, possono essere acquisiti ed utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., essendo tale disposizione funzionale alla ricerca della verità, indipendentemente dalla decadenza delle parti dalla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5364 del 1997 Rv. 207815-01, N. 27370 del 2005 Rv. 231730-01

Massime precedenti Vedi: N. 27879 del 2014 Rv. 260249-01, N. 13938 del 2014 Rv. 259710-01, N. 21475 del 2021 Rv. 281376-01, N. 7802 del 2020 Rv. 278630-01, N. 22053 del 2013 Rv. 256077-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 4607 del 16/01/2026** Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289481-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: PROVENZANO MARIA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 18/02/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice dell'udienza predibattimentale - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza predibattimentale dichiara la propria incompetenza per territorio, costituendo espressione dei poteri attribuiti al giudice dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen. e non determinando un'insuperabile stasi processuale, posto che il pubblico ministero "ad quem" conserva intatti i suoi poteri di iniziativa e di impulso processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22304 del 2024 Rv. 286438-01, N. 2060 del 2026 Rv. 289280-01, N. 29392 del 2019 Rv. 276899-01, N. 46937 del 2023 Rv. 285410-01, N. 25278 del 2023 Rv. 284863-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 2, **Sentenza n. 4607 del 16/01/2026** Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289481-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: PROVENZANO MARIA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 18/02/2025

654031 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - Sentenza del giudice dell'udienza predibattimentale che dichiara l'incompetenza per territorio - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.

La sentenza con cui il giudice dell'udienza predibattimentale dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile con ricorso per cassazione, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale sentenza può dar luogo soltanto a conflitto di competenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 22304 del 2024 Rv. 286438-01, N. 40823 del 2025 Rv. 288963-01, N. 47705 del 2024 Rv. 287377-01, N. 31797 del 2020 Rv. 279803-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 4610 del 16/01/2026** Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289388-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: RADOSAVLJEVIC FRANCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 06/10/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Gravi indizi di colpevolezza - Rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito di giudizio immediato - Preclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'emissione del decreto di giudizio immediato per "evidenza della prova", ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., preclude il riesame dei gravi indizi di colpevolezza, in carenza di elementi nuovi sopravvenuti, idonei a modificare la valutazione già effettuata, essendo fondato su una delibazione di merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento della gravità indiziaria. (Conf.: Sez. 1, n. 880 del 1995, Rv. 200774-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 31205 del 2003 Rv. 225735-01

Massime precedenti Vedi: N. 26221 del 2020 Rv. 279469-01, N. 40133 del 2019 Rv. 277448-01, N. 12390 del 2003 Rv. 224785-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39915 del 2002 Rv. 222602-01

Sez. 2, **Sentenza n. 4218 del 15/01/2026** Ud. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289369-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: CAIAZZO CARMINE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/11/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Prova testimoniale - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 20806 del 2011 Rv. 250362-01, N. 51604 del 2017 Rv. 271623-01

Massime precedenti Vedi: N. 16523 del 2021 Rv. 281385-01, N. 1322 del 2026 Rv. 289333-01, N. 10153 del 2020 Rv. 278609-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 6100 del 15/01/2026** Cc. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289281-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: C. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 01/07/2024

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Applicazione - Criteri.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, nel modificare la struttura del reato continuato diversamente qualificando la fattispecie più grave ed esplicitando l'aumento di pena per il reato satellite, non indicato dal primo giudice, irroghi una pena complessivamente non superiore a quella inflitta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 48538 del 2022 Rv. 284214-01, N. 26645 del 2019 Rv. 276196-01, N. 15890 del 2014 Rv. 261528-01, N. 29017 del 2014 Rv. 260099-01, N. 50949 del 2017 Rv. 271376-01, N. 1957 del 2018 Rv. 272072-01, N. 225 del 2018 Rv. 272211-01, N. 4413 del 2016 Rv. 266154-01

Massime precedenti Difformi: N. 16995 del 2022 Rv. 283113-01, N. 34497 del 2021 Rv. 281831-01, N. 41188 del 2014 Rv. 261035-01, N. 13806 del 2023 Rv. 284601-01, N. 48259 del 2016 Rv. 268636-01, N. 34387 del 2016 Rv. 267853-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01

Sez. 2, **Sentenza n. 4224 del 15/01/2026** Cc. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289387-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: GRAVINA ROSARIO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CATANIA, 07/10/2025

667008 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Costituzione di parte civile - Deposito telematico obbligatorio ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. - Deroga - Costituzione in udienza con modalità cartacea (cd. analogica) ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

La costituzione di parte civile, a far data dall'1 gennaio 2025, dev'essere effettuata con modalità telematiche, antecedentemente all'udienza, ex art. 111-bis cod. proc. pen., potendo avvenire mediante deposito in forma cartacea (cd. analogica), a norma dell'art. 78 cod. proc. pen., se la relativa dichiarazione è presentata direttamente in udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di esclusione della parte civile, costituitasi in udienza con documentazione allegata in fotocopia e con il successivo e, pertanto, tardivo deposito in cancelleria degli originali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 6 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 24708 del 2025 Rv. 288354-01

Massime precedenti Vedi: N. 17697 del 2024 Rv. 286364-01, N. 15768 del 2020 Rv. 280264-02, N. 37665 del 2025 Rv. 288914-01, N. 40737 del 2016 Rv. 267777-01, N. 52435 del 2017 Rv. 271884-01, N. 45622 del 2017 Rv. 271155-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 4218 del 15/01/2026 Ud. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289369-02**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: CAIAZZO CARMINE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/11/2024

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 ed attualmente dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - Mero riscontro ad acquisizioni probatorie - Configurabilità - Esclusione.

Non integra l'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed attualmente dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7160 del 2008 Rv. 239306-01

Massime precedenti Vedi: N. 5771 del 2023 Rv. 284407-02, N. 7184 del 2023 Rv. 284374-01, N. 34126 del 2024 Rv. 286921 - 07, N. 46385 del 2021 Rv. 282439-02, N. 52513 del 2018 Rv. 274190-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10713 del 2010 Rv. 245930-01

Sez. 2, Sentenza n. 6092 del 13/01/2026 Cc. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289420-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: PIERMARINI VALENTINA. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/07/2025

673082 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - IN GENERE - Prova testimoniale - Emersione di indizi di reità a carico del dichiarante - Interruzione dell'esame - Invito a nominare un difensore - Completamento dell'assunzione del mezzo di prova - Necessità - Ragioni - Nullità relativa per violazione del diritto di difesa - Sussistenza.

In tema di prova dichiarativa, è affetta da nullità relativa, per violazione del diritto di difesa, la deposizione del testimone, nel caso in cui, interrottone l'esame per essere emersi a suo carico indizi di reità, con conseguente invito a nominare un difensore ex art. 63, comma 1, cod. proc. pen., l'audizione si concluda in quel momento, senza far luogo al suo controesame, dovendo essere assicurato il diritto alla prova riconosciuto all'imputato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25390 del 2025 Rv. 288177-01, N. 35631 del 2022 Rv. 284000-01, N. 28942 del 2020 Rv. 279806-01, N. 37629 del 2025 Rv. 288929-02 Rv. 288929-01, N. 42224 del 2022 Rv. 283967-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01, N. 33583 del 2015 Rv. 264479-01

Sez. 2, Sentenza n. 6081 del 13/01/2026 Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289406-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: SCOGNAMIGLIO CIRO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/03/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Giudizio di appello - Impugnazione del solo imputato - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena. (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando i delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale in tentata rapina impropria, ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 39961 del 2018 Rv. 273923-01, N. 49671 del 2019 Rv. 277859-01, N. 2884 del 2015 Rv. 262286-01, N. 4640 del 2021 Rv. 280560-01, N. 23410 del 2020 Rv. 279772-01, N. 6116 del 2014 Rv. 259466-01, N. 41142 del 2013 Rv. 257338-01, N. 46712 del 2019 Rv. 277599-01, N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 11235 del 2019 Rv. 276125-01, N. 27460 del 2014 Rv. 259567-01, N. 32710 del 2014 Rv. 260663-01, N. 1275 del 2021 Rv. 280578-01

Massime precedenti Difformi: N. 42577 del 2016 Rv. 267782-01, N. 10543 del 2001 Rv. 218328-01, N. 23785 del 2020 Rv. 279485-01, N. 31996 del 2019 Rv. 277249-01

Massime precedenti Vedi: N. 422 del 2020 Rv. 278093-01, N. 15585 del 2021 Rv. 281118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01

Sez. 2, Sentenza n. 4211 del 13/01/2026 Ud. (dep. 02/02/2026) Rv. 289334-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: K. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/06/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello stato - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha richiamato il disposto dell'art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ha osservato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, del citato d.P.R. e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107 com. 1 lett. F, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18187 del 2025 Rv. 288033-01, N. 33630 del 2022 Rv. 283521-02, N. 33136 del 2025 Rv. 288709-01, N. 48907 del 2016 Rv. 268211-01, N. 38271 del 2008 Rv. 242026-01, N. 25854 del 2019 Rv. 276457-01

Massime precedenti Difformi: N. 33103 del 2020 Rv. 279839-01, N. 15144 del 2025 Rv. 289129-01

Massime precedenti Vedi: N. 30390 del 2025 Rv. 288578-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5464 del 2020 Rv. 277760-01

Sez. 2, Sentenza n. 6083 del 13/01/2026 Cc. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289474-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **M. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI PALERMO, 09/04/2025

673061 PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE - Riconoscimento dell'imputato - Effettuato in sede di incidente probatorio - Inosservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona - Utilizzabilità nel giudizio abbreviato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, è utilizzabile nel giudizio abbreviato, in quanto non affetto da nullità, né tantomeno da inutilizzabilità patologica, il riconoscimento dell'imputato effettuato in sede di incidente probatorio, senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23432 del 2010 Rv. 247638-01

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2018 Rv. 272258-01, N. 20834 del 2023 Rv. 284539-01, N. 28790 del 2020 Rv. 279629-01, N. 32019 del 2025 Rv. 288547-01, N. 35624 del 2023 Rv. 284952-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01, N. 15836 del 2023 Rv. 284590-01

Sez. 2, Sentenza n. 7506 del 07/01/2026 Cc. (dep. **25/02/2026**) Rv. **289472-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AIELLI LUCIA.** *Relatore:* **AIELLI LUCIA.** *Imputato:* **F. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/09/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Indagato sottoposto ad interrogatorio postumo di garanzia che si avvale della facoltà di non rispondere - Nullità del titolo cautelare - Deducibilità - Onere esplicativo in ordine agli effetti concreti della violazione sul diritto di difesa - Necessità - Fondamento.

L'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è preclusa nel caso in cui l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, ma, in tale eventualità, sussiste a suo carico l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., l'esistenza di un

SEZIONE SECONDA

interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione di un mero pregiudizio astratto o potenziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28440 del 2025 Rv. 288423-01, N. 33455 del 2023 Rv. 285186-01, N. 27080 del 2025 Rv. 288191-02, N. 30342 del 2025 Rv. 288640-02, N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01, N. 22919 del 2024 Rv. 286664-01, N. 13291 del 1998 Rv. 211870-01, N. 26920 del 2025 Rv. 288480-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 30/12/2025 Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289485-01

Presidente: **ARIOLLI GIOVANNI.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **P. P.M. PATSCOT ROBERTO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE GENOVA, 23/07/2025

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Accoglimento della richiesta e contestuale ordine di imputazione coatta per un diverso reato nei confronti del soggetto indagato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

E' affetta da abnormità l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per un reato diverso da quello per cui aveva richiesto l'archiviazione, posto che la mancata previa iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. della diversa notizia di reato relativa al medesimo fatto lede le prerogative della parte pubblica e comprime il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell'indagato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per il delitto di cui all'art. 643 cod. pen. e ordinato, con riferimento a una frazione della condotta, l'imputazione coatta, nei confronti del medesimo indagato, per il diverso delitto, non iscritto, di cui all'art. 646 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1217 del 2019 Rv. 274907-01

Massime precedenti Vedi: N. 36160 del 2019 Rv. 277429-01, N. 31612 del 2020 Rv. 279719-01, N. 24616 del 2021 Rv. 281441-01, N. 16779 del 2021 Rv. 281130-01, N. 18363 del 2025 Rv. 288350-01, N. 10375 del 2025 Rv. 287779-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4319 del 2014 Rv. 257786-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 4205 del 23/12/2025** Cc. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289332-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: DI BUCCIO NICOLA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/07/2025

594213 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - Condotta - Idoneità - Sussistenza - Controlli successivi - Incompatibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri, postulando che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, alla stregua di una valutazione "ex ante", di causare l'evento, non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo. (Fattispecie relativa a richiesta, avanzata telefonicamente da un falso ufficiale giudiziario, finalizzata ad indurre la vittima a corrispondere una somma di denaro per l'asserito mancato pagamento di riviste, mediante accredito dell'importo su un conto corrente intestato al soggetto agente, in cui il delitto non è stato portato a consumazione per aver la vittima, successivamente, scoperto l'inganno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40624 del 2012 Rv. 253452-01

Massime precedenti Vedi: N. 31897 del 2023 Rv. 285048-01, N. 32904 del 2025 Rv. 288611-01, N. 20975 del 2008 Rv. 240412-01, N. 44053 del 2008 Rv. 241829-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251499-01

Sez. 2, **Sentenza n. 7991 del 17/12/2025** Ud. (dep. **27/02/2026**) Rv. **289471-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: POTA NICOLA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/05/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento per vizi della motivazione - Poteri e obblighi del giudice di rinvio.

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizi motivazionali, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità il giudice che perviene nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato, fermo restando il solo divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dalla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1726 del 2018 Rv. 271696-01, N. 44644 del 2011 Rv. 251660-01, N. 20044 del 2015 Rv. 263864-01, N. 23140 del 2019 Rv. 276755-04

Massime precedenti Vedi: N. 42028 del 2010 Rv. 248738-01, N. 33847 del 2018 Rv. 273628-01, N. 8733 del 2020 Rv. 278629-02, N. 34794 del 2017 Rv. 271345-01, N. 5517 del 2024 Rv. 285801-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 5072 del 17/12/2025** Ud. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289395-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: SOLOMBRINO DANIELE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/06/2025

548010 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - INTERPRETAZIONE - Incolpevole affidamento dell'appellante su un orientamento giurisprudenziale in materia di impugnazioni a lui favorevole - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

E' ipotizzabile l'incolpevole affidamento dell'appellante su un orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazioni a lui favorevole a condizione che tale orientamento si sia formato antecedentemente all'atto di gravame. (Fattispecie relativa agli oneri formali previsti, a pena di inammissibilità, nel giudizio di appello dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28594 del 2024 Rv. 286770-01, N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01, N. 12747 del 2020 Rv. 278864-01, N. 30516 del 2025 Rv. 288598-01

Sez. 2, **Sentenza n. 5072 del 17/12/2025** Ud. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289395-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: SOLOMBRINO DANIELE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/06/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Omessa dichiarazione prima della celebrazione del giudizio - Instaurazione del contraddittorio con imputato regolarmente citato - Dichiarazione di inammissibilità - Necessità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere dichiarata anche nel caso in cui sia stato instaurato il contraddittorio con l'imputato, regolarmente citato, trattandosi di un vizio-sanzione sottratto alla disponibilità delle parti, ai poteri valutativi del giudice e non soggetto a sanatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Difformi: N. 21005 del 2024 Rv. 286391-01

Massime precedenti Vedi: N. 30543 del 2025 Rv. 288636-01, N. 20356 del 2021 Rv. 281630-01, N. 15278 del 2025 Rv. 288079-01, N. 16364 del 2025 Rv. 287885-01, N. 35715 del 2020 Rv. 280694-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13808 del 2025 Rv. 287855-02, N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 6156 del 10/12/2025** Ud. (dep. 16/02/2026) Rv. 289418-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: CONTINO FRANCESCA PAOLA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/06/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Divieto di farne applicazione introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022 - Estensione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che si protraggano oltre - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione allorquando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sancito dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si estende anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., che si siano protratti oltre tale data. (Fattispecie relativa al delitto di invasione di edifici, avente natura permanente, in quanto la condotta, iniziata nell'anno 2019, era proseguita fino all'anno 2024).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 3 art. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17675 del 2025 Rv. 288094-01, N. 26557 del 2024 Rv. 286677-01, N. 45583 del 2024 Rv. 287354-01, N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 2223 del 2025 Rv. 287394-01, N. 37419 del 2025 Rv. 288849-01

Sez. 2, **Sentenza n. 4700 del 02/12/2025** Ud. (dep. 05/02/2026) Rv. 289393-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: COLELLA SIMONETTA. Relatore: COLELLA SIMONETTA. Imputato: MARTINELLI GIAN CARLO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 06/02/2025

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Delitto di appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito - Oggetto materiale - Denaro - Configurabilità del reato - Ragioni.

Il delitto di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, previsto dall'art. 647, comma primo, n. 3), cod. pen., nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), è configurabile anche con riguardo al denaro, ricompreso, come tale, nella nozione generale di "cose", atteso che l'indicata disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l'appropriazione di "denaro" sia espressamente prevista dagli artt. 647, comma primo, n. 1) e 316 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 647 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45891 del 2021 Rv. 282443-01

Massime precedenti Vedi: N. 24857 del 2017 Rv. 270092-01, N. 37820 del 2020 Rv. 280465-01, N. 15566 del 2021 Rv. 281103-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6525 del 25/11/2025 Cc. (dep. 17/02/2026) Rv. 289446-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: ANDIDERO VITTORIO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 26/05/2025

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Effetto interamente devolutivo - Limiti - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, in ragione del cd. effetto devolutivo, è tenuto a valutare ogni aspetto relativo ai presupposti della misura, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ma non ad analizzare elementi ulteriori, eventualmente fattuali, da cui possa desumersi la prescrizione del reato contestato, se non espressamente dedotti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35083 del 2016 Rv. 267508-01, N. 37608 del 2021 Rv. 282023-01

Massime precedenti Vedi: N. 41627 del 2009 Rv. 245494-01, N. 1465 del 2024 Rv. 285737-03, N. 29366 del 2024 Rv. 286752-01 Rv. 286752-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02, N. 24162 del 2011 Rv. 250641-01

Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 25/11/2025 Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289470-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: IACOBINI MICHELA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 13/03/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Questione non specificamente dedotta in appello - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, sui quali si è formato il giudicato in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum". (Conf.: n. 2378 del 1983, Rv. 163151-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Massime precedenti Vedi: N. 12472 del 2020 Rv. 278886-01, N. 29707 del 2017 Rv. 270316-01, N. 26721 del 2023 Rv. 284768-02, N. 1905 del 2026 Rv. 289197-01, N. 35494 del 2021 Rv. 281852-01, N. 34044 del 2020 Rv. 280306-01

Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 24/10/2025 Cc. (dep. 04/02/2026) Rv. 289389-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COLELLA SIMONETTA. Relatore: COLELLA SIMONETTA. Imputato: DI NAPOLI RENATO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CROTONE, 15/05/2025

SEZIONE SECONDA

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa di cui al novellato art. 640, comma terzo, cod. pen. - Arresto obbligatorio in flagranza - Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, per contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27, commi primo e terzo, 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui, introducendo la lettera f.1) all'art. 380, comma 2, cod. proc. pen., ha previsto, per il delitto di cui all'art. 640, comma terzo, cod. pen., come novellato dall'art. 11, comma 2, del d.l. citato, l'arresto obbligatorio in flagranza, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, a fronte di un caso eccezionale di necessità e urgenza, connotato dalla particolare gravità del reato, commesso in danno di soggetto vulnerabile ed esposto, la cui tutela è legittimamente rafforzata mediante l'intervento repressivo immediato dell'autorità di pubblica sicurezza, consentito pur senza la previa disposizione dell'autorità giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la misura pre-cautelare non contrasta con il principio, di rango costituzionale, della riserva di legge, in quanto soggetta al successivo controllo di convalida dell'autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27, Costituzione art. 77 com. 2, Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 640 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. F.1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 11 com. 2, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 38347 del 2011 Rv. 250948-01, N. 3096 del 2025 Rv. 287452-01, N. 18656 del 2021 Rv. 281201-01, N. 16017 del 2023 Rv. 284523-01 Rv. 284523-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 7063 del 11/02/2026 Cc. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289456-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: FOGGIA GIUSEPPE. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 05/09/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio - Motivazione - Integrazione da parte del pubblico ministero in sede di riesame - Possibilità - Sussistenza - Integrazione da parte del Tribunale del riesame - Possibilità - Condizioni.

In tema di sequestro probatorio, il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del Tribunale, del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33849 del 2025 Rv. 288716-01, N. 54827 del 2017 Rv. 271579-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226713-01

Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289415-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: DI CATERINO SALVATORE. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/02/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. - Prova degli eventi di "deterioramento" o "compromissione" - Necessità di accertamenti tecnici - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., l'accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, "significativi" e "misurabili", del bene ambientale, costituente giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non richiede necessariamente l'espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo desumibile dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente e agevolmente percepibili. (Fattispecie relativa a sversamento di liquami ad opera di un'azienda zootecnica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata su deposizioni testimoniali e rilievi fotografici, dai quali risultava, in modo evidente, il deterioramento e la compromissione dei terreni e delle acque superficiali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28732 del 2018 Rv. 273566-01 Rv. 273565-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 50018 del 2018 Rv. 274864-01, N. 9736 del 2020 Rv. 278405-01, N. 52436 del 2017 Rv. 272842-01, N. 15865 del 2017 Rv. 269490-01, N. 17400 del 2023 Rv. 284557-01

Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289415-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **DI CATERINO SALVATORE. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/02/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Qualifica soggettiva di "titolare di impresa" o "responsabile di ente" dell'autore del reato - Nozione.

Ai fini della sussistenza dell'elemento specializzante di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituito dalla qualifica di titolare di impresa o di responsabile di ente del soggetto agente, non rileva l'astratta qualifica di legale rappresentante da questi rivestita, ma, piuttosto, l'espletamento, sul piano oggettivo, di un'attività qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. e il concreto esercizio, su quello soggettivo, di poteri gestori o di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Cod. Pen. art. 15, Cod. Civ. art. 2082

Massime precedenti Conformi: N. 47662 del 2014 Rv. 261285-01, N. 37603 del 2021 Rv. 282332-01, N. 38364 del 2013 Rv. 256387-01, N. 30133 del 2017 Rv. 270323-01

Massime precedenti Vedi: N. 18046 del 2024 Rv. 286362-01, N. 33423 del 2023 Rv. 284999-01

Sez. 3, Sentenza n. 7065 del 11/02/2026 Ud. (dep. **23/02/2026**) Rv. **289467-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **BRUNO FRANCESCO. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 06/02/2025

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Dichiarazione della persona offesa di avvenuta proposizione della querela, in assenza di prova della sua formale produzione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la dichiarazione, resa in udienza dalla persona offesa, di avvenuta proposizione della querela, pur in assenza della produzione formale dell'atto, deve essere intesa, in applicazione del principio del "favor querelae", quale espressione della perdurante volontà punitiva nei confronti dell'imputato. (Fattispecie relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 659, comma primo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 659 com. 1, Cod. Pen. art. 659 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 3 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 19971 del 2023 Rv. 284616-01, N. 38304 del 2025 Rv. 288822-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 7068 del 11/02/2026** Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289386-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**.
Imputato: **LUCIANI MARCO**. P.M. **ESPOSITO ALDO**. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 29/05/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Qualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato anziché di abbandono di rifiuti senza preventivo contraddittorio - Violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. e del disposto di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di rifiuti, la qualificazione giuridica del fatto in termini di "deposito incontrollato" anziché di "abbandono di rifiuti", senza previa attivazione del contraddittorio tra le parti, non determina violazione del principio consacrato nell'art. 521 cod. proc. pen., né, tantomeno, del disposto di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., in quanto non costituisce una mutazione radicale del fatto contestato, né un evento imprevedibile, stante l'identità naturalistica della condotta, consistente nell'illecita allocazione di rifiuti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le diverse fattispecie incriminatrici si differenziano per la sola volontà dismissiva dell'agente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33287 del 2024 Rv. 286844-01, N. 27905 del 2021 Rv. 281817-03, N. 3161 del 2008 Rv. 238345-01, N. 41534 del 2024 Rv. 287231-01, N. 30929 del 2024 Rv. 286838-02, N. 11670 del 2025 Rv. 287796-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7105 del 05/02/2026** Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289523-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. Estensore: **CALABRETTA MARIA SABINA**. Relatore: **CALABRETTA MARIA SABINA**. Imputato: **STROSCIO MASSIMO**. P.M. **BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/03/2025

595056 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FRODE PROCESSUALE - IN GENERE - Delitto di depistaggio materiale - Condotta realizzata in sede di esecuzione di attività di ripristino dell'assetto urbanistico violato - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

Integra il delitto di depistaggio materiale la condotta di immutazione finalizzata a fornire la falsa evidenza dell'attuazione di un'attività di ripristino dello stato dei luoghi, che si collochi nella fase successiva alla commissione di un reato, realizzata con la consapevolezza della sua idoneità a determinare uno sviamento delle indagini in corso. (Fattispecie relativa a pregresse contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche per l'abusiva realizzazione di un locale ricavato mediante lo scavo di un terrapieno, in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il simulato riempimento del vano, attesa l'incidenza dell'immutazione sul provvedimento di revoca del sequestro del manufatto e sulla richiesta di archiviazione del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7572 del 2023 Rv. 284269-01, N. 34271 del 2022 Rv. 283727-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 7074 del 21/01/2026** Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289468-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BOSTAN ONUT. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 15/07/2025

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Tabacchi lavorati di provenienza unionale - Delitto di contrabbando doganale ex art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 - Esclusione - Delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa ex art. 40-bis d.lgs. n. 504 del 1995 - Configurabilità - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, previsto dall'art. 40-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e non il delitto di contrabbando previsto dall'art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto tabacchi di provenienza unionale, con conseguente difetto del presupposto doganale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la riqualificazione della condotta da contrabbando di tabacchi lavorati in sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, operata dal tribunale del riesame, avesse determinato un'immutazione del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 bis, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 3 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 84, Direttive del Consiglio CEE 11/06/2011 num. 64

Sez. 3, **Sentenza n. 6294 del 21/01/2026** Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289447-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALABRETTA MARIA SABINA. Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA. Imputato: GALVAGNO EMANUELE. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Delitto di impedimento del controllo ex art. 452-septies cod. pen. - Interesse tutelato e organo deputato ai controlli - Indicazioni - Fattispecie.

Il delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452-septies cod. pen. tutela, in via diretta, le funzioni di controllo e di vigilanza ambientali e in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché, in via indiretta, l'ambiente e la salute sui luoghi di lavoro, sicché la sua configurabilità prescinde dalla natura giuridica dell'organo deputato ai controlli, a condizione che sussista un nesso di strumentalità tra le attività da questi svolte e il presidio delle indicate funzioni di vigilanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il disposto rigetto della richiesta di esclusione della parte civile, formulata con riguardo a una società per azioni a capitale interamente pubblico, incaricata dell'attività di vigilanza e di controllo ambientale da una pluralità di comuni in convenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30805 del 2024 Rv. 286870 - 07

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 5788 del 21/01/2026** Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289417-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **BOVE VALERIA.** Relatore: **BOVE VALERIA.**
Imputato: **PG C/ ADAMINI SILVIO. P.M. TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 23/07/2025

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa valutazione di voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità - Illegittimità dell'ammissione al beneficio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, laddove possibili e praticabili, integra violazione di legge per mancata valutazione dell'idoneità del programma presentato, nel caso in cui la sanzione trattamentale irrogata risulti non effettiva o non proporzionata al fatto e al suo autore e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che caratterizzano il beneficio. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e paesaggistiche, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso formulato dal pubblico ministero per omessa inclusione, nel programma trattamentale, della demolizione di un manufatto abusivo, di cui risultava documentata, da parte dell'autore del reato, l'avvenuta rimozione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5910 del 2023 Rv. 284247-01, N. 36822 del 2022 Rv. 283664-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237-01, N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02

Sez. 3, **Sentenza n. 6294 del 21/01/2026** Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289447-02

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **CALABRETTA MARIA SABINA.** Relatore: **CALABRETTA MARIA SABINA.** Imputato: **GALVAGNO EMANUELE. P.M. TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Delitto di impedimento del controllo ex art. 452-septies cod. pen. - Contravvenzione di cui all'art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 - Differenze - Fattispecie.

Il delitto di impedimento del controllo, di cui all'art. 452-septies cod. pen., differisce dalla residuale contravvenzione di cui all'art. 137, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona, nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato, il solo titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti ai soggetti deputati al controllo, in quanto ha natura di reato comune, punibile unicamente a titolo di dolo, con evento di danno o di pericolo rispetto alle funzioni di vigilanza e di controllo a tutela dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto in termini di delitto di impedimento del controllo, in ragione delle molteplici condotte ostruzionistiche, di natura dolosa, poste in essere dall'imputato, da cui era derivato un concreto ostacolo alle attività di vigilanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 septies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 8

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 20/01/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289402-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CAMPING SOLE AZZURRO SOC. COOP SRL. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/07/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Giudizio di esecuzione - Società proprietaria delle aree - Questioni deducibili - Indicazione.

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca della confisca avanzata dalla società proprietaria del bene rimasta estranea al giudizio di cognizione, può opporre l'intervenuta formazione del giudicato nel solo caso in cui l'ente sia qualificabile come mero schermo formale degli imputati, mentre, nel caso contrario, è tenuto ad esaminare autonomamente tutte le questioni propostegli, anche se già dedotte o comunque deducibili dagli imputati, dovendo, in ogni caso, decidere su tutte le ulteriori questioni non coperte dal giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41056 del 2025 Rv. 289045-01, N. 44346 del 2024 Rv. 287277-01

Sez. 3, Sentenza n. 6124 del 16/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289448-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PMT C/ OLDINI UMBERTO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE LODI, 02/10/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza che decide sulla convalida del sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria o disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, è inoppugnabile, in applicazione del principio di tassatività sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria o disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, ferma l'impugnabilità del provvedimento che dispone sulla richiesta di applicazione del sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 49616 del 2016 Rv. 268596-01, N. 50740 del 2019 Rv. 277784-01, N. 5770 del 2014 Rv. 258936-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21334 del 2005 Rv. 231055-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 5451 del 13/01/2026** Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289376-01

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **GAI EMANUELA**. Relatore: **GAI EMANUELA**. Imputato: **REA FILOMENA**. P.M. **SERRAO D'ACQUINO PASQUALE**. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 15/07/2025

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Sequestro preventivo a fini di confisca - Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria - Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare - Prededucibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell'intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti sia stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziaria, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell'art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede "consecutio" tra la procedura concorsuale e il procedimento penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 64 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19684 del 2021 Rv. 281336-01

Sez. 3, **Sentenza n. 5768 del 17/12/2025** Ud. (dep. 12/02/2026) Rv. 289377-01

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **MAGRO MARIA BEATRICE**. Relatore: **MAGRO MARIA BEATRICE**. Imputato: **UNNIEMI FRANCESCO**. P.M. **MOLINO PIETRO**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/03/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Aggravante della non occasionalità della condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura giuridica - Circostanza ad effetto speciale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, ha natura di circostanza a effetto comune l'aggravante della non occasionalità della condotta, prevista, in relazione all'ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità, dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, in quanto non determina un aumento sanzionatorio superiore a un terzo del massimo edittale della pena base, sicché, nel concorso con circostanze ad effetto speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., in un caso di concorso della suindicata aggravante con la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 63 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34379 del 2025 Rv. 288800-02, N. 5842 del 2025 Rv. 287441-01, N. 149 del 2026 Rv. 289120-01, N. 14220 del 2025 Rv. 287869-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28953 del 2017 Rv. 269784-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 17/12/2025 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289384-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: KOS TRASPORTI DOO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' GORIZIA, 06/02/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Possibilità di contestare i presupposti del sequestro - Esclusione - Deducibilità della effettiva titolarità o disponibilità del bene e della assenza di concorso da parte sua nel reato - Sussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendo unicamente dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4170 del 2025 Rv. 287396-01, N. 41861 del 2024 Rv. 287165-01, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-01, N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 34332 del 2025 Rv. 288683-01, N. 35805 del 2025 Rv. 288674-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Difformi: N. 3657 del 2026 Rv. 289271-01, N. 3034 del 2024 Rv. 285746-01, N. 38442 del 2025 Rv. 288806-01, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01, N. 305 del 2025 Rv. 287416-01, N. 10242 del 2024 Rv. 286039-01

Massime precedenti Vedi: N. 19766 del 2020 Rv. 279277-01, N. 31870 del 2025 Rv. 288582-01, N. 33167 del 2025 Rv. 288657-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01

Sez. 3, Sentenza n. 5757 del 09/12/2025 Ud. (dep. 12/02/2026) Rv. 289385-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: PREZIOSI COSTANTINO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 18/10/2018

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Esenzione della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente - Esclusione - Ragioni.

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce delega di funzioni e non è, pertanto, idonea a sollevare il datore di lavoro committente e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5 lett. A)

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 50605 del 2013 Rv. 258125-01, N. 24958 del 2017 Rv. 270286-01, N. 6277 del 2008 Rv. 238750-01, N. 47363 del 2005 Rv. 233181-01, N. 27420 del 2008 Rv. 240886-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

Sez. 3, Sentenza n. 5443 del 09/12/2025 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289408-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **G. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 17/07/2025

663022 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - Attività di polizia consistente nella documentazione del funzionamento di un sistema informatico connesso a internet e della presenza di "files" in corso di "download" e di contestuale condivisione - Natura - Ragioni - Fattispecie.

In tema di indagini preliminari, le attività di polizia giudiziaria, consistenti nella constatazione e nella documentazione, mediante fotografie e videoriprese, dello stato di funzionamento di un sistema informatico connesso alla rete internet e della presenza di "files" in corso di "download" e di contestuale condivisione con altri utenti, costituiscono accertamenti urgenti e rilievi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., soggetti, in quanto tali, al regime di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e non, invece, accertamenti tecnici, per cui valgano le garanzie previste dall'art. 360 cod. proc. pen., trattandosi di operazioni che, pur se irripetibili, hanno natura meramente ricognitiva, e non valutativa, di dati. (Fattispecie in tema di detenzione e scambio di "file" pedopornografici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B), Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114

Massime precedenti Vedi: N. 45751 del 2016 Rv. 268165-01, N. 6412 del 2019 Rv. 275196-01, N. 10145 del 1997 Rv. 208736-01

Sez. 3, Sentenza n. 4333 del 04/12/2025 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289133-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **FOSCA FRANCESCO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 17/03/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omessa dichiarazione - Amministratore di diritto dell'ente che funge da prestanome - Prova del dolo specifico - Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo di evasione, in capo all'amministratore di diritto che non ha l'effettiva gestione dell'ente, non può essere desunta esclusivamente dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, essendo necessari ulteriori elementi dimostrativi della specifica finalità di evasione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1 com. 4, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 44170 del 2023 Rv. 285221-01, N. 15772 del 2025 Rv. 287969-01, N. 38802 del 2024 Rv. 286950-01, N. 41891 del 2024 Rv. 287125-01

Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 04/12/2025 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289134-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: LORITA CRISTIAN. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 03/04/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Dichiarazioni patrimoniali rese dall'imputato ex art. 21 disp. att. cod. proc. pen. - Obbligo di rappresentazione della situazione reddituale - Esclusione - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la fede pubblica, la dichiarazione concernente i beni patrimoniali, richiesta all'imputato ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., assolve a una funzione esclusivamente conoscitiva, volta a delinearne la condizione personale ed economico-sociale e non integra un obbligo di rappresentazione della situazione reddituale in senso tecnico, sicché le informazioni rese non sono assimilabili alle autodichiarazioni previste da discipline speciali per l'accesso a benefici economici. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a contestare il mendacio finalizzato all'ottenimento del reddito di cittadinanza, fondato sulla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di identificazione ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. per omissione degli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 21, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 4333 del 04/12/2025 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289133-02

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: FOSCA FRANCESCO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 17/03/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati Tributarî - Delitto di omessa dichiarazione - Responsabilità del legale rappresentante che non ha l'effettiva gestione dell'ente - Natura giuridica - Indicazione - Ragioni.

In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante che non ha l'effettiva gestione dell'ente risponde non per la violazione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla carica rivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamente obbligato, "ex lege", a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere sottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1 com. 4, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 20050 del 2022 Rv. 283201-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Difformi: N. 23425 del 2011 Rv. 250962-01, N. 38780 del 2015 Rv. 264971-01, N. 8632 del 2021 Rv. 280723-01

Massime precedenti Vedi: N. 2741 del 2018 Rv. 272028-01, N. 1722 del 2020 Rv. 277507-01, N. 42897 del 2018 Rv. 273939-01 Rv. 273939-02

Sez. 3, Sentenza n. 5051 del 18/11/2025 Cc. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289400-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' VICENZA, 11/03/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Operazioni inesistenti ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - Nozione - Fattispecie.

In tema di reati tributari, rientrano nel novero delle "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 del citato decreto, anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero aventi una qualificazione giuridica diversa. (Fattispecie relativa a fatture emesse con l'annotazione del regime IVA ordinario in luogo di quello dell'inversione contabile, in cui la Corte ha escluso che la mera indicazione impropria del regime fiscale integrasse l'inesistenza, anche solo giuridica, delle operazioni sottese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36859 del 2013 Rv. 258037-01, N. 13975 del 2008 Rv. 239910-01, N. 5804 del 2004 Rv. 227842-01, N. 52321 del 2016 Rv. 268521-01

Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 13/11/2025 Ud. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289522-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: GIOSUE' PARIDE. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 11/05/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Appello del solo imputato - Applicazione di pena detentiva di specie diversa di minore gravità, ma quantificata in misura maggiore - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.

Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello, emessa a seguito di impugnazione del solo imputato, con cui è irrogata una pena detentiva di specie diversa e meno grave, quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, posto che l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha finalità di coordinamento logico tra i due termini in essa contenuti, sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione che, in un caso di continuazione, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la reclusione, aveva rideterminato la pena, per le due residue imputazioni costituite da contravvenzioni, mediante applicazione dell'arresto, quantificato in misura superiore rispetto all'entità dell'originaria reclusione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 335 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1762 del 2021 Rv. 281002-01

Massime precedenti Difformi: N. 6025 del 2017 Rv. 268950-01

Massime precedenti Vedi: N. 32621 del 2009 Rv. 244299-01, N. 31266 del 2009 Rv. 244793-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 25939 del 2013 Rv. 255348-01

Sez. 3, Sentenza n. 7631 del 13/11/2025 Cc. (dep. **26/02/2026**) Rv. **289524-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **PMT C/ RUSSO VALENTINA.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SASSARI, 28/05/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Collocazione di opere precarie o stagionali - Previa modifica dell'area di sedime - Valutazione dell'opera nella sua unitarietà - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati edilizi e paesaggistici, la collocazione di opere precarie o stagionali su terreni abusivamente modificati a tal fine non può essere valutata, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo applicabile, disgiuntamente dagli interventi che hanno riguardato l'area di sedime, dovendosi procedere a una valutazione unitaria della condotta. (Fattispecie relativa all'allocazione di opere amovibili su un terreno previamente e appositamente sottoposto ad asportazione della macchia mediterranea ivi esistente e alla scarificazione di rocce, con conseguente livellamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 duodecies, Costituzione art. 9 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21192 del 2023 Rv. 284626-01

Sez. 3, Sentenza n. 6287 del 28/10/2025 Cc. (dep. **17/02/2026**) Rv. **289469-03**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Imputato:* **DEL GAUDIO ANDREA.** *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 30/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Commessi in concorso nell'interesse di una persona giuridica - Profitto costituito da risparmio di spesa per l'ente - Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente - Applicabilità per l'intero nei confronti di un solo concorrente - Sussistenza - Limiti - Ragioni.

In tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti

SEZIONE TERZA

di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

Sez. 3, Sentenza n. 6287 del 28/10/2025 Cc. (dep. 17/02/2026) Rv. 289469-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: DEL GAUDIO ANDREA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 30/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari dichiarativi con omesso versamento - Confisca del profitto del reato costituito dal risparmio di spesa - Somme già nella disponibilità dell'obbligato - Natura giuridica - Indicazione - Ragioni.

In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30534 del 2025 Rv. 288606-02 Rv. 288606-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261116-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255036-01, N. 10561 del 2014 Rv. 258647-01

Sez. 3, Sentenza n. 6287 del 28/10/2025 Cc. (dep. 17/02/2026) Rv. 289469-02

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: DEL GAUDIO ANDREA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 30/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari dichiarativi - Confisca per equivalente a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall'ente beneficiario del profitto - Natura sanzionatoria e punitiva - Ragioni.

In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall'ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46973 del 2018 Rv. 274074-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10561 del 2014 Rv. 258647-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

Sez. 3, Sentenza n. 6079 del 15/10/2025 Ud. (dep. **13/02/2026**) Rv. **289401-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: PG C/ ZAPPI ANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO TRIESTE, 29/09/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Principio di diritto fondato su una regola scientifica - Superamento di quest'ultima in sede di rinvio - Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, comporta violazione del disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. l'adozione di una regola scientifica diversa da quella su cui si fonda il principio di diritto enunciato dalla decisione rescindente. (Fattispecie relativa a procedimento per omicidio colposo da esposizione ad amianto, in cui la Corte ha ritenuto illegittima la sostituzione, da parte del giudice del rinvio, della regola scientifica del "failure time", che ritiene penalmente irrilevanti le esposizioni al pericoloso minerale successive all'insorgere irreversibile del processo tumorale, con la diversa teoria dell'"effetto acceleratore").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42814 del 2014 Rv. 261760-01, N. 8733 del 2020 Rv. 278629-02, N. 34794 del 2017 Rv. 271345-01

Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 23/09/2025 Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289407-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: BIAGETTI FABIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/12/2024

609001 REATO - IN GENERE - Delitto di maltrattamento di animali - Contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura - Differenze - Indicazione - Fattispecie.

Il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544-ter cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., sia sul piano dell'elemento psicologico, richiedendo il dolo generico e non la mera colpa, sia con riguardo all'evento, costituito dall'insopportabilità delle condizioni imposte all'animale rispetto alle caratteristiche etologiche dello stesso e non dalle gravi sofferenze conseguenti alla sua detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata sussunta nella fattispecie del delitto di maltrattamento di animali la condotta del proprietario di otto cani, detenuti, in carenza di acqua e cibo, in ambiente privo di ripari dalla calura estiva e trattenuti da vincoli aventi lunghezza di circa due metri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 ter, Cod. Pen. art. 727 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10758 del 2021 Rv. 281328-01, N. 21932 del 2016 Rv. 267345-01, N. 20221 del 2022 Rv. 283079-01, N. 10163 del 2018 Rv. 272621-01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Sentenza n. 5775 del 23/09/2025** Cc. (dep. **12/02/2026**) Rv. **289421-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **GENTILI ANDREA**. Relatore: **GENTILI ANDREA**.
Imputato: **FODRIGA EMILIA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 24/04/2025

599010 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI - Contravvenzione di detenzione illecita di animali vivi, di specie selvatica, pericolosi per la salute o per l'incolumità pubblica - Nascita dell'animale in cattività o da prole in cattività - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Integra la contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, 14, comma 2, e 17, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, la detenzione di animali vivi di specie selvatica, pericolosi per la salute o per l'incolumità pubblica, appartenenti a una delle categorie zoologiche elencate nell'allegato A) del d.m. 19 aprile 1996, anche nel caso in cui gli stessi siano nati in cattività o discendano da progenitori nati in cattività. (Fattispecie relativa alla detenzione di due esemplari di "servalo" o "gattopardo africano", in cui la Corte ha affermato la configurabilità del reato, nonostante la loro appartenenza alla quinta generazione nata in cattività).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 4 com. 7, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 16 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 17 com. 3, DM Ambiente 19/04/1996 all. A

Massime precedenti Vedi: N. 13783 del 2023 Rv. 284359-01, N. 45748 del 2017 Rv. 271444-01

Sez. **3**, **Sentenza n. 4332 del 23/09/2025** Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289407-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **GENTILI ANDREA**. Relatore: **GENTILI ANDREA**.
Imputato: **BIAGETTI FABIO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/12/2024

609001 REATO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di maltrattamento di animali - Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamento di animali, si richiede, sotto il profilo psicologico, il dolo generico sia nel caso in cui la condotta lesiva sia tenuta "senza necessità", sia in quello in cui sia posta in essere "per crudeltà", posto che, anche in tale eventualità, non è previsto, "ex lege", che il comportamento del soggetto agente persegua necessariamente una specifica finalità, ma è solo indicato un requisito che deve caratterizzare il comportamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 ter

Massime precedenti Difformi: N. 44822 del 2007 Rv. 238455-01

Massime precedenti Vedi: N. 27040 del 2025 Rv. 288496-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 7563 del 12/02/2026 Ud. (dep. **25/02/2026**) Rv. **289480-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: BREZZI ROMANO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 05/06/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Società semplice - Datore di lavoro - Riferibilità della qualifica a ciascuno dei soci - Ragioni.

In tema di sicurezza del lavoro, ciascuno dei soci di una società semplice, cui è attribuita l'amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., assume la qualità di datore di lavoro, non potendosi configurare, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista, ex art. 2381 cod. civ., per le società per azioni o per strutture societarie complesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2261, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2381, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 21528 del 2024 Rv. 286497-02, N. 40682 del 2024 Rv. 287206-01, N. 8118 del 2017 Rv. 269133-01, N. 8476 del 2023 Rv. 284360-01

Sez. 4, Sentenza n. 4612 del 30/01/2026 Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289335-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: M. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 28/05/2025

603047 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Delitto di lesioni stradali - Aggravante della fuga del conducente - Contestazione in fatto - Desumibilità dall'imputazione per reati connessi o collegati - Sussistenza - Condizioni.

In tema di lesioni personali stradali, l'aggravante della fuga del conducente risulta legittimamente contestata in fatto nel caso in cui l'allontanamento dello stesso dal luogo dell'incidente sia insito nelle modalità di realizzazione del delitto di omissione di soccorso, originariamente contestato e ritenuto assorbito nella fattispecie delittuosa complessa di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7, Legge 26/03/2016 num. 41 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32673 del 2024 Rv. 286877-01, N. 25842 del 2019 Rv. 276369-01, N. 25175 del 2025 Rv. 288356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 4616 del 30/01/2026** Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289336-01

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **SERRAO EUGENIA**. Relatore: **SERRAO EUGENIA**. Imputato: **S. P.M. ESPOSITO ALDO**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2023

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Locatore d'azienda - Cosa locata per l'esercizio della panificazione - Dovere contrattuale di consegna della cosa in buono stato manutentivo - Sussistenza - Omessa manutenzione straordinaria della canna fumaria - Correlazione eziologica rispetto all'evento causativo della morte dell'ospite della struttura ricettiva sovrastante il panificio - Posizione di garanzia - Sussistenza.

Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del locatore di un immobile adibito a panificio che, in violazione del dovere contrattuale di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, ha omesso di provvedere alla manutenzione straordinaria della canna fumaria, struttura essenziale per lo svolgimento della panificazione, le cui pessime condizioni sono eziologicamente correlate all'evento causativo della morte per intossicazione da monossido di carbonio di un ospite di una struttura ricettiva ubicata al piano sovrastante il panificio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 3, Cod. Pen. art. 590 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562

Massime precedenti Vedi: N. 36911 del 2025 Rv. 288655-01, N. 40259 del 2019 Rv. 277619-01, N. 1508 del 2014 Rv. 258484-01, N. 35296 del 2013 Rv. 256341-01

Sez. 4, **Sentenza n. 6073 del 27/01/2026** Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289390-01

Presidente: **VIGNALE LUCIA**. Estensore: **MARI ATTILIO**. Relatore: **MARI ATTILIO**. Imputato: **DI BRIZZI GIACOMO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/03/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Attività di mera fornitura di materiali o attrezzature, non soggetta agli obblighi di pianificazione e di vigilanza gravanti sul datore di lavoro ex art. 96, comma 1-bis, d.lgs. n. 81 del 2008 - Nozione - Indicazione.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste attività di mera fornitura di materiali o attrezzature, non soggetta agli obblighi di pianificazione e di vigilanza gravanti sul datore di lavoro secondo la previsione di cui all'art. 96, comma 1-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel solo caso in cui l'impresa si faccia esclusivamente carico delle operazioni di consegna, senza partecipare anche alla posa in opera dei beni forniti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26595 del 2025 Rv. 288422-01, N. 14179 del 2021 Rv. 281014-01, N. 10460 del 2025 Rv. 287550-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 4195 del 22/01/2026** Ud. (dep. 02/02/2026) Rv. 289477-01

Presidente: CAPPELLO GABRIELLA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: LI JIANYING. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 15/05/2025

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana - Omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota - Nullità a regime intermedio - Tempestiva eccezione con il ricorso per cassazione - Conseguenze.

L'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, integra una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, se tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello per la sua traduzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Difformi: N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 15056 del 2019 Rv. 275103-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01 Rv. 288798-02, N. 120 del 2000 Rv. 216259-01

Sez. 4, **Sentenza n. 5350 del 20/01/2026** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289478-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: CATANIA GIACOMO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/09/2025

661159 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta per prove nuove - Sentenza di patteggiamento - Regola di giudizio - Assenza delle condizioni per il proscioglimento immediato - Conseguenze.

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicata la pena, deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31374 del 2011 Rv. 250684-01, N. 5238 del 2018 Rv. 272129-01, N. 26000 del 2013 Rv. 255890-01, N. 10299 del 2014 Rv. 258997-01, N. 8957 del 2007 Rv. 235490-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 5357 del 20/01/2026** Ud. (dep. 10/02/2026) Rv. 289479-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: A. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/01/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Plurime imputazioni relative a un medesimo infortunio sul lavoro - Rapporto di connessione tra la responsabilità penale di ciascun imputato e l'interesse o il vantaggio dell'ente - Necessità - Esclusione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, non è necessario, a fronte di plurime imputazioni relative a un medesimo infortunio sul lavoro, che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un rapporto di connessione tra la sua responsabilità penale e l'interesse o il vantaggio dell'ente, essendo sufficiente che tale rapporto sussista in relazione a un singolo soggetto ritenuto autore del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49056 del 2017 Rv. 271563-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261112-01

Sez. 4, **Sentenza n. 6713 del 14/01/2026** Ud. (dep. 18/02/2026) Rv. 289343-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: C. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 29/05/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Commesso con la reiterazione delle condotte di cui all'art. 603-bis, comma terzo, n. 1) e 2), cod. pen. - Esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nel caso in cui esso sia commesso mediante condotte consistite nella reiterata corresponsione di una retribuzione difforme da quella stabilita dalla contrattazione collettiva o, comunque, sproporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato ovvero nella reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di lavoro e alle ferie, costituendo le stesse manifestazione di un comportamento abituale ostativo, ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen., al riconoscimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Pen. art. 109 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis com. 4, Cod. Pen. art. 133 com. 1, Cod. Pen. art. 603 bis com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 603 bis com. 3 lett. 1, Cod. Pen. art. 603 bis com. 3 lett. 2, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 12, Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2573 del 2024 Rv. 285681-01, N. 28657 del 2024 Rv. 286812-01, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 7300 del 13/01/2026 Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289374-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: CUCINOTTA GIANFRANCO. P.M. FUNARI FABIOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 31/01/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Determinazione del "quantum" - Liquidazione equitativa - Possibilità - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la possibilità, riconosciuta al giudice, di quantificare l'indennizzo in via equitativa, non lo esime, per il doveroso bilanciamento degli interessi sottesi all'operazione, dall'obbligo di valutare in maniera analitica gli elementi addotti dal richiedente per dimostrare l'effettiva entità del danno subito e di esplicitare, in modo tanto più approfondito, quanto più puntualmente risulti adempiuto l'onere di allegazione, le ragioni per cui intende discostarsi dal calcolo dell'indennizzo secondo criteri aritmetici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 1226, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 27474 del 2021 Rv. 281513-01, N. 17408 del 2023 Rv. 284496-01, N. 21077 del 2014 Rv. 259237-01, N. 32891 del 2020 Rv. 280072-01, N. 51343 del 2018 Rv. 274006-01, N. 15665 del 2011 Rv. 250004-01, N. 40721 del 2024 Rv. 286997-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24287 del 2001 Rv. 218975-01

Sez. 4, Sentenza n. 5693 del 09/01/2026 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289345-01

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: FALLARINO DANIELA. Relatore: FALLARINO DANIELA. Imputato: MACRI' GIUSEPPE GRAZIANO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/02/2025

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Durata della custodia cautelare superiore a quella della pena inflitta - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui la durata della custodia cautelare sofferta sia stata superiore a quella della pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente che abbiano inciso eziologicamente sull'originaria qualificazione del fatto, contestato in termini di maggiore gravità, contribuendo, quindi, al protrarsi della detenzione preventiva in misura eccedente la pena irrogata per un diverso e meno grave reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17788 del 2012 Rv. 253504-01, N. 32136 del 2017 Rv. 270420-01, N. 15000 del 2009 Rv. 243210-01, N. 18446 del 2025 Rv. 288118-01

Massime precedenti Vedi: N. 34327 del 2018 Rv. 273801-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51779 del 2013 Rv. 257606-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 6515 del 08/01/2026** Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289484-03

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: CIOBANU ALEXANDRU MARIAN. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 27/03/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo ematico - Esecuzione di due esami - Valutazione di maggiore attendibilità del primo - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel caso in cui siano eseguiti, con metodo scientificamente corretto, due distinti esami ematici, effettuati a significativa distanza temporale, può ritenere più attendibile il risultato del primo di essi, in quanto afferente al prelievo maggiormente prossimo alla condotta di guida e, pertanto, più rappresentativo delle condizioni del conducente al momento del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 589 bis, Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48631 del 2022 Rv. 283926-01, N. 50973 del 2017 Rv. 271532-01, N. 39725 del 2019 Rv. 277618-01, N. 20545 del 2016 Rv. 266842-01, N. 47378 del 2008 Rv. 242765-01

Sez. 4, **Sentenza n. 6515 del 08/01/2026** Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289484-02

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: CIOBANU ALEXANDRU MARIAN. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 27/03/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo ematico - Esecuzione di due prove successive - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico non richiede l'esecuzione di due prove successive, prescritte dall'art. 379 reg. esec. cod. strada solo per l'accertamento a mezzo etilometro, essendo sufficiente un'unica misurazione, purché eseguita secondo un metodo scientificamente corretto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 589 com. 2, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Massime precedenti Vedi: N. 48631 del 2022 Rv. 283926-01, N. 50973 del 2017 Rv. 271532-01, N. 20376 del 2025 Rv. 288301-01, N. 20545 del 2016 Rv. 266842-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 5062 del 12/12/2025** Ud. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289373-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: TORRESETTI DANIELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 24/01/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Perizia disposta di ufficio - Deposito dell'elaborato tecnico ed esame del perito nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti - Istanza di rinvio per il deposito di note controdeduttive di parte - Rigetto - Legittimità - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio formulata dal difensore dell'imputato in funzione del deposito di memorie contenenti controdeduzioni alla perizia disposta "ex officio", nel caso in cui, in esito al deposito del proprio elaborato, si sia svolta l'audizione del perito nel contraddittorio tra le parti e alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici, non essendo riscontrabile alcuna lesione del diritto di difesa, posto che le relazioni di consulenza devono essere depositate in cancelleria, anche nell'indicato rito alternativo, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'audizione del perito ex art. 501, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35497 del 2016 Rv. 267637-01, N. 39832 del 2023 Rv. 285328-01, N. 25807 del 2014 Rv. 259200-01, N. 51589 del 2016 Rv. 268820-01, N. 1288 del 2005 Rv. 230784-01, N. 20927 del 2004 Rv. 228981-01

Sez. 4, **Sentenza n. 4847 del 28/11/2025** Cc. (dep. **06/02/2026**) Rv. **289337-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: FALLARINO DANIELA. Relatore: FALLARINO DANIELA. Imputato: D'ONGHIA NICOLA (OBBLIGHI). P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 19/05/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di inquinamento della prova - Sussistenza - Conseguenze ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Criteri di accertamento di tale esigenza cautelare - Indicazione - Successiva cessazione della stessa - Nullità dell'ordinanza genetica - Esclusione - Ragioni.

In tema di esigenze cautelari, il pericolo d'inquinamento probatorio, la cui sussistenza esclude, ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la necessità del cd. interrogatorio preventivo, deve essere accertato alla stregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo, di talché la sopravvenuta cessazione di tale esigenza di cautela non comporta la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Cod. Strada art. 141 com. 2, Cod. Strada art. 141 com. 3, Cod. Strada art. 173 com. 2, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F PENDENTE

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01, N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 31340 del 2017 Rv. 270670-01, N. 34084 del 2020 Rv. 280091-01, N. 39972 del 2019 Rv. 276912-01, N. 29477 del 2017 Rv. 270561-01, N. 36874 del 2017 Rv. 270814-01

Sez. 4, Sentenza n. 5346 del 27/11/2025 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289504-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: CARPICO STEFANO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 20/02/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Concorso tra le aggravanti di cui agli artt. 186, comma 2-bis e 186-bis, comma 3, cod. strada - Applicabilità dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Esclusione - Concorso apparente di norme - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di guida in stato d'ebbrezza, la disposizione di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada ha natura speciale rispetto a quella di cui all'art. 186-bis, comma 3, cod. strada, sicché, nel caso in cui ricorrano entrambe le aggravanti previste dalle norme indicate, non opera il criterio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., configurandosi un concorso apparente di norme, di tal che la pena dovrà essere determinata mediante il solo raddoppio delle sanzioni sancito dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, calcolato su quelle stabilite dagli artt. 186, comma 2 e 186-bis, comma 3, cod. strada.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 bis com. 1 lett. D, Cod. Strada art. 186 bis com. 3, Cod. Pen. art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 42500 del 2018 Rv. 274348-01, N. 9592 del 2016 Rv. 266384-01, N. 17821 del 2014 Rv. 258897-01, N. 12391 del 2018 Rv. 272458-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01, N. 7578 del 2021 Rv. 280539-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 7695 del 10/02/2026 Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289363-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CURATOLA GIACOMO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/06/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Costituzione di fondo patrimoniale - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7999 del 2021 Rv. 280496-01, N. 37565 del 2003 Rv. 228296-01, N. 17819 del 2017 Rv. 269562-01, N. 50447 del 2023 Rv. 285680-01, N. 35591 del 2017 Rv. 270808-01

Sez. 5, Sentenza n. 7694 del 10/02/2026 Ud. (dep. 26/02/2026) Rv. 289324-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: IANIRI MASSIMO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 05/06/2025

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Valutazione del contenuto diffamatorio delle espressioni utilizzate - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto - Indicazioni.

In tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. (In motivazione si è precisato che, anche in tema di diffamazione, la Corte di cassazione non è giudice del fatto dovendo esercitare il proprio sindacato sulla base dei fatti per come accertati dal giudice di merito e che il principio affermato trova fondamento nella regola di decisione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. che confluisce nell'epilogo decisorio di cui all'art. 620, co. 1, lett. l), cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L

Massime precedenti Conformi: N. 2473 del 2020 Rv. 278145-01, N. 48698 del 2014 Rv. 261284-01, N. 832 del 2006 Rv. 233749-01

Massime precedenti Vedi: N. 394 del 2019 Rv. 274567-01, N. 15595 del 2004 Rv. 228770-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 7360 del 10/02/2026** Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289451-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CARAPEZZA ROSARIO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 15/09/2025

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Misure cautelari personali - Giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo - Mancata previsione dell'incompatibilità a decidere nuovamente sulla medesima istanza cautelare - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell'istanza, emettendo, a carico dell'indagato, un'ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la decisione in materia cautelare, non afferendo all'innocenza o alla colpevolezza, non può essere "pregiudicata" da altra decisione cautelare, quand'anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del "giudizio", e che l'attività che si vorrebbe "pregiudicante" risulta svolta nella medesima fase processuale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/12/1966 all. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43965 del 2015 Rv. 264985-01, N. 3033 del 2018 Rv. 272274-01, N. 16717 del 2021 Rv. 281039-01, N. 4813 del 2023 Rv. 284218-01, N. 17868 del 2009 Rv. 243713-01, N. 46935 del 2023 Rv. 285409-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7277 del 06/02/2026** Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289461-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: NETTAT KHADIJA. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/03/2025

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose - Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, assume rilievo ogni meccanismo che comporta un aumento di rilevante entità dei debiti dell'impresa poi fallita, sempre che il patrimonio della stessa non sia in grado di far fronte, in tutto o in larga parte, a tale incremento delle passività. (Nella fattispecie, il danno patrimoniale di rilevante gravità è stato contestato e riconosciuto per l'ingente incremento del debito erariale e contributivo, determinato dal sistematico e consapevole inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali non fronteggiabili facendo ricorso all'attivo residuo della procedura).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48203 del 2017 Rv. 271274-01, N. 4400 del 2018 Rv. 272255-01, N. 24216 del 2021 Rv. 281578-01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684-01

Sez. 5, Sentenza n. 5955 del 05/02/2026 Cc. (dep. **12/02/2026**) Rv. **289322-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **B. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 25/11/2025

654039 COMPETENZA - RIMESIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - "Grave situazione locale" - Nozione - Fattispecie.

In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale", prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24050 del 2018 Rv. 273116-01, N. 55328 del 2016 Rv. 268531-01, N. 23962 del 2015 Rv. 263952-01

Massime precedenti Vedi: N. 14707 del 2019 Rv. 275097-01, N. 13419 del 2019 Rv. 275366-01, N. 16553 del 2023 Rv. 284451-02, N. 11953 del 2020 Rv. 278986-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13687 del 2003 Rv. 223638-01

Sez. 5, Sentenza n. 7371 del 04/02/2026 Cc. (dep. **24/02/2026**) Rv. **289510-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **F. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 16/06/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Precedenti risalenti nel tempo - Valutazione - Possibilità - Ragioni.

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis com. 1, Cod. Pen. art. 131 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9858 del 2024 Rv. 286154-01, N. 34830 del 2020 Rv. 280397-01, N. 32857 del 2022 Rv. 283486-01, N. 20123 del 2025 Rv. 288088-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6855 del 04/02/2026** Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289323-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: STEVAN PAOLO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/07/2024

516003 BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETA' INDUSTRIALE) - IN GENERE - Utilizzo di marchio celebre in un settore merceologico diverso da quello di appartenenza - Reato di cui all'art. 473 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri, pur se apposti su prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quello di appartenenza, atteso che il marchio "rinomato", qualora l'uso del segno consenta di trarne indebito vantaggio, gode di tutela "ultramerceologica", secondo quanto stabilito dall'art. 20, lett. c), del codice della proprietà industriale e, a livello sovranazionale, dall'art.10, lett. c), Direttiva U.E. n.2436 del 2015 e dall'art.9, par.2, lett. c), Regolamento U.E. n. 1001 del 2017.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474 ter, Cod. Pen. art. 517, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2015 num. 2436 art. 10 com. 2 lett. C, Regolam. Comunitario 14/06/2017 num. 1001 art. 9 com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 23709 del 2021 Rv. 281378-01, N. 51754 del 2018 Rv. 274438-01, N. 17187 del 2020 Rv. 279235-01, N. 35235 del 2022 Rv. 283796-01, N. 40324 del 2019 Rv. 277049-01, N. 14578 del 2025 Rv. 287862-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7370 del 04/02/2026** Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289507-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PORCARO FRANCESCO C/ RUGGIERI ROSA MARIA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 04/04/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Procedimento a citazione diretta - Udienda dibattimentale - Dichiarazione di nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso all'esito dell'udienza predibattimentale - Assunzione da parte del giudice dibattimentale della funzione di giudice predibattimentale e conseguente pronuncia di sentenza di non luogo a procedere - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che, dopo aver dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio pronunciato all'esito dell'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, investa sé medesimo della funzione di giudice predibattimentale e pronunzi sentenza di non luogo a procedere. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la definizione del procedimento da parte del giudice del dibattimento dopo la dichiarazione di nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio con una delle modalità previste dall'art. 554-ter cod. proc. pen. non determina alcuna indebita regressione o stasi del procedimento, né lo stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, in quanto il giudice competente per l'udienza predibattimentale è lo stesso tribunale chiamato a decidere sulla regiodicanda all'esito del dibattimento).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35585 del 2017 Rv. 270775-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 7697 del 21/01/2026 Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289513-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **CHATWANI YOUNES (CUI 05H52DG).** *P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Conf.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 21/03/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna - Periodi di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, non sono computabili i periodi di sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio la sentenza di condanna, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, giusto il disposto dell'art. 159 comma terzo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 27/11/2021 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22078 del 2025 Rv. 288229-01, N. 26294 del 2024 Rv. 286653-01, N. 28474 del 2024 Rv. 286811-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01

Sez. 5, Sentenza n. 7598 del 21/01/2026 Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289514-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **G. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 16/04/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sentenza di condanna per reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 - Annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio - Computo della prescrizione - Periodo di sospensione ex art. 159, secondo comma, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, devono essere computati anche i periodi di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa al trattamento sanzionatorio.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 2, Cod. Pen. art. 159 com. 3, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 27/11/2021 num. 134 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 26294 del 2024 Rv. 286653-01, N. 28468 del 2025 Rv. 288430-01, N. 28474 del 2024 Rv. 286811-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01

Sez. 5, Sentenza n. 6782 del 14/01/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289511-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **P. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 02/07/2025

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - Dolo specifico - Configurabilità - Esclusività del fine di odio o di discriminazione razziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen., la finalità di discriminazione o odio etnico razziale o religioso non deve rappresentare il motivo unico dell'azione, potendo concorrere anche con fini differenti, in quanto "dolo specifico" non significa "dolo esclusivo". (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata dall'agente con le parole "negro di merda").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 604 ter, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22570 del 2010 Rv. 247495-01, N. 43488 del 2015 Rv. 264825-01, N. 307 del 2021 Rv. 280146-01, N. 38591 del 2008 Rv. 242219-01, N. 13530 del 2017 Rv. 269712-01

Sez. 5, Sentenza n. 6784 del 14/01/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289509-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **CORETTI VITALIANO.** P.M. **BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/07/2025

607014 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Società in liquidazione coatta amministrativa - Omessa o irregolare tenuta dei libri o delle scritture contabili obbligatori - Termine di tre anni previsto dall'art. 217, comma secondo, legge fall - Decorrenza - Data di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza - Ragioni.

In tema di bancarotta semplice documentale, nel caso di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, il termine di tre anni, previsto dall'art 217, comma secondo, legge fall., decorre dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, essendo questo equiparato alla dichiarazione di fallimento dall'art. 237, primo comma, legge fall. ai fini dell'applicazione delle disposizioni penali del r.d. n. 267 del 1942, e non invece dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237 com. 1, Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 37910 del 2017 Rv. 271218-01, N. 6548 del 2019 Rv. 275499-01, N. 3016 del 2025 Rv. 287436-01

Sez. 5, Sentenza n. 5364 del 13/01/2026 Ud. (dep. **10/02/2026**) Rv. **289458-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.**
Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **CASTELLI ENRICO.** *P.M.*
GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 03/04/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Socio amministratore illimitatamente responsabile di società di persone - Impiego di danaro della società per l'acquisto di beni personali - Bancarotta "impropria" fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di bancarotta "impropria" fraudolenta per distrazione, a norma dell'art. 223 legge fall., la condotta del socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia utilizzato denaro della società per acquistare un immobile per sé o la propria famiglia, in quanto la sottrazione del danaro dal patrimonio sociale arreca pregiudizio ai creditori della società, i quali, per un verso, dovranno concorrere con quelli personali ai sensi dell'art. 148 legge fall. e, per altro verso, potranno aggredire il bene divenuto personale solo nel caso di tempestiva estensione del fallimento al socio beneficiario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 33063 del 2024 Rv. 286803-01, N. 25183 del 2025 Rv. 288204-01, N. 19402 del 2025 Rv. 288132-01, N. 27132 del 2020 Rv. 279633-02

Sez. 5, Sentenza n. 4514 del 13/01/2026 Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289453-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.**
Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **DE SALVO GIACOMO.** *P.M.*
GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/06/2025

661159 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Domanda di revisione - Inammissibilità "de plano" - Annullamento in sede di legittimità - Conseguenze - Decreto di citazione a giudizio - Necessità - Ragioni.

L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., attesi il dato testuale dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. e ragioni logico-sistematiche di funzionalità del complessivo "iter" procedimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Difformi: N. 9209 del 2014 Rv. 259266-01, N. 47711 del 2011 Rv. 252187-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 5364 del 13/01/2026 Ud. (dep. 10/02/2026) Rv. 289458-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CASTELLI ENRICO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 03/04/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone - Fatti di bancarotta commessi sul patrimonio della società e su quello personale - Responsabilità - Disposizioni incriminatrici applicabili - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, il socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone, anche di fatto, è responsabile sia a norma dell'articolo 223 legge fall. rispetto al patrimonio della società, sia a norma dell'articolo 222 legge fall. rispetto al proprio patrimonio personale purché, in quest'ultimo caso, il fallimento sia stato esteso anche nei suoi confronti a norma dell'art. 147 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 222, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43036 del 2009 Rv. 245435-01, N. 42591 del 2018 Rv. 274175-03, N. 14531 del 2017 Rv. 269594-01, N. 27245 del 2025 Rv. 288504-01, N. 7417 del 2023 Rv. 284230-01

Sez. 5, Sentenza n. 7701 del 16/12/2025 Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289364-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: PMT C/ VAIANO PASQUALE. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/09/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice dell'udienza predibattimentale - Omessa notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio - Provvedimento che impone al pubblico ministero di provvedere all'adempimento - Abnormalità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza predibattimentale, in esito all'accertamento dell'omessa citazione della persona offesa, dispone che il pubblico ministero esegua la relativa notifica, con rinvio dell'udienza per provvedere all'adempimento, sia perché il potere del giudice di ordinare la rinnovazione delle notifiche nulle, previsto dall'art. 554-bis cod. proc. pen., presuppone che un'attività di notificazione, pur viziata, sia stata compiuta, sia perché l'indicato provvedimento ordinatorio non determina alcuna stasi o regressione del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 143

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2018 Rv. 273059-01, N. 12445 del 2025 Rv. 287799-01, N. 39099 del 2006 Rv. 235479-01, N. 21888 del 2024 Rv. 286393-01, N. 1257 del 2024 Rv. 285735-01, N. 326 del 2026 Rv. 289172-01, N. 22668 del 2010 Rv. 247404-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 7702 del 16/12/2025** Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289380-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: CAPODAGLI LUIGI. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE RIMINI, 22/08/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Archiviazione per particolare tenuità del fatto - Mancata notifica all'indagato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.274 del 2000, senza previa notifica all'indagato, poiché questi è privo d'interesse a impugnare, in quanto detto provvedimento non comporta l'applicazione di alcuna sanzione, nemmeno accessoria, non fa stato in procedimenti civili o amministrativi, e, a differenza del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso nel rito ordinario, non è destinato a essere iscritto nel casellario giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 48610 del 2018 Rv. 274144-01

Massime precedenti Vedi: N. 25786 del 2019 Rv. 276637-01, N. 44118 del 2019 Rv. 277847-01, N. 51094 del 2019 Rv. 277656-01 Rv. 277656-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6846 del 11/12/2025** Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289365-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CANNAO' NATALE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 04/07/2025

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Procedibilità d'ufficio - Incapacità della persona offesa - Nozione.

In tema di furto, l'incapacità della persona offesa, cui l'art. 624, comma terzo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, collega la procedibilità di ufficio del reato, consiste nella impossibilità, anche transitoria, di esercitare il diritto di querela in modo consapevole e autonomo, pur se non conosciuta dal soggetto agente e non oggetto di contestazione nel capo di imputazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'incapacità della persona offesa non coincide con la circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, n. 5), cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 121, Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 338, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I)

Massime precedenti Vedi: N. 4273 del 2022 Rv. 282741-01, N. 19407 del 2025 Rv. 288008-01, N. 16017 del 2023 Rv. 284523-01, N. 33865 del 2023 Rv. 285033-01, N. 33203 del 2024 Rv. 286787-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025** Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289327-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA**. Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Imputato: **PG C/ GALATI GIORDANO LUIS. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE CATANIA, 08/07/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Udienda di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato per cassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 28063 del 2024 Rv. 286724-01

Massime precedenti Vedi: N. 29406 del 2025 Rv. 288383-01, N. 39754 del 2025 Rv. 288879-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 22551 del 2024 Rv. 286561-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7265 del 11/12/2025** Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289460-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA**. Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Imputato: **I. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/02/2025

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Giudicato su circostanze aggravanti - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di divieto di "bis in idem", il giudicato non può formarsi su una circostanza aggravante, sicché da una precedente sentenza che abbia riconosciuto la circostanza non scaturisce il divieto di giudicare, come autonomo reato, l'accadimento storico sotteso a quella stessa circostanza. (Fattispecie in cui, sulla scorta del rilievo che la circostanza è elemento esterno al fatto-reato, l'imputato, già condannato per il delitto di lesione personale aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1.), cod. pen., è stato poi giudicato e condannato per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti della medesima vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687-01, N. 41867 del 2024 Rv. 287251-01, N. 1341 del 2026 Rv. 289312-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01, N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Ordinanza n. 7272 del 11/12/2025** Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289362-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **A. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 21/03/2016

661067 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - IN GENERE - Ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato - Autentica della firma da parte di difensore iscritto all'albo - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36161 del 2018 Rv. 273765-01, N. 18315 del 2019 Rv. 276039-01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636-01, N. 11126 del 2021 Rv. 281475-01, N. 48096 del 2018 Rv. 274221-01, N. 44401 del 2019 Rv. 277695-01

Massime precedenti Difformi: N. 24120 del 2018 Rv. 273064-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6845 del 11/12/2025** Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289508-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Imputato: **DAVIO DANTE. P.M. MAZZOTTA GABRIELE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/05/2025

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Contrasto di giudicati - Riferibilità all'elemento psicologico del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revisione, l'inconciliabilità dei fatti storici che consente di attivare il mezzo straordinario di impugnazione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può riferirsi anche all'elemento psicologico del reato, quando la prova di quest'ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la rilevanza, ai fini dell'accoglimento della istanza di revisione, della pronuncia assolutoria del coimputato, sul solo presupposto che quest'ultimo fosse stato assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato, senza esaminare in concreto il tema della inconciliabilità dei fatti storici come ricostruiti delle due sentenze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13777 del 2020 Rv. 278989-01

Massime precedenti Vedi: N. 44790 del 2014 Rv. 260628-01, N. 34927 del 2018 Rv. 273749-01, N. 633 del 2018 Rv. 271928-01, N. 48344 del 2017 Rv. 271523-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4530 del 27/11/2025** Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289450-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MASINI TIZIANO**. Relatore: **MASINI TIZIANO**.
Imputato: **D. P.M. SASSONE GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 04/07/2024

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Diniego - Criteri - Indicazione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 10941 del 2011 Rv. 249717-01, N. 32381 del 2020 Rv. 279876-01, N. 36961 del 2025 Rv. 288658-01

Sez. 5, **Sentenza n. 4515 del 21/11/2025** Cc. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289379-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.
Imputato: **P. P.M. LORI PERLA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 31/03/2025

661035 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Giudice relatore - Testo scritto della relazione letta in udienza - Mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento - Rilevanza - Esclusione.

In tema di appello, non produce alcuna conseguenza giuridica il mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento del testo scritto della relazione del giudice relatore, letto in udienza, in quanto tale relazione ha una funzione meramente espositiva, è priva di valutazioni di merito e non incide sulla regolarità del contraddittorio e sulle facoltà processuali delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 207 del 2018 Rv. 271982-01, N. 21398 del 2005 Rv. 231857-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7730 del 20/11/2025** Ud. (dep. **27/02/2026**) Rv. **289506-01**

Presidente: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Estensore: **BRANCACCIO MATILDE**.
Relatore: **BRANCACCIO MATILDE**. Imputato: **J. P.M. GIORDANO LUIGI**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/04/2025

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - "Deficit" mnemonico del teste - Contestazioni - Affermazione da parte del teste della veridicità delle dichiarazioni rese in fase di indagini - Conferma in termini laconici o tramite richiami - Valore probatorio - Equivalenza alle dichiarazioni rese in dibattimento - Sussistenza.

Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche

SEZIONE QUINTA

mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite e utilizzate come se rese direttamente in dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17089 del 2017 Rv. 270091-01, N. 18973 del 2009 Rv. 244042-01, N. 35428 del 2018 Rv. 273455-01

Massime precedenti Vedi: N. 15652 del 2023 Rv. 284485-02, N. 18392 del 2025 Rv. 288092-02, N. 26387 del 2025 Rv. 288386-01

Sez. 5, Sentenza n. 7707 del 19/11/2025 Ud. (dep. **26/02/2026**) Rv. **289505-01**

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: C. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 21/05/2024

649077 GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO Condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Appello contro la sola affermazione di responsabilità Estensione dell'impugnazione alle statuizioni civili - Ammissibilità dell'appello - Sussistenza - Ragioni.

E' ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27460 del 2019 Rv. 276459-01

Massime precedenti Difformi: N. 31190 del 2015 Rv. 264544-01

Massime precedenti Vedi: N. 51123 del 2015 Rv. 266094-01

Sez. 5, Sentenza n. 6858 del 18/11/2025 Ud. (dep. **19/02/2026**) Rv. **289361-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: A. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/02/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Concordato in appello - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi di determinazione della pena - Inammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale, qualora il vizio non comporti l'illegalità della sanzione.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis n. 0.1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Difformi: N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01, N. 14325 del 2025 Rv. 287879-01

Massime precedenti Vedi: N. 15801 del 2025 Rv. 287834-01, N. 944 del 2020 Rv. 278170-01, N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 7399 del 2025 Rv. 287632-01, N. 41411 del 2025 Rv. 289033-02, N. 50710 del 2023 Rv. 285655-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264205-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-02

Sez. 5, Sentenza n. 7052 del 13/11/2025 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289459-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: MISURACA NICOLA PAOLO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 14/03/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Società per azioni - Finanziamenti effettuati dai soci in una fase di crisi economica della società - Assoggettamento alla regola della postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. - Sussistenza - Anticipato rimborso ai soci - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Bancarotta preferenziale - Esclusione.

Integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo di società, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dal socio in presenza di un eccessivo squilibrio finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50188 del 2017 Rv. 271775-01, N. 29670 del 2024 Rv. 288014-01

Massime precedenti Vedi: N. 14908 del 2008 Rv. 239487-01, N. 17092 del 2022 Rv. 283014-01, N. 27446 del 2024 Rv. 286623-01, N. 25773 del 2019 Rv. 277577-01, N. 2273 del 2005 Rv. 231289-01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003-01, N. 32930 del 2021 Rv. 281872-01

Sez. 5, Sentenza n. 7624 del 13/11/2025 Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289516-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LUCA FRANCESCO ANTONIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 28/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Impugnazione del provvedimento di prevenzione - Termine di dieci giorni - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, in relazione all'art. 10, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella formulazione precedente alla modifica ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede il termine di dieci giorni per proporre impugnazione avverso il decreto di prevenzione di primo e secondo grado, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole, in quanto giustificata dalla diversità del procedimento di prevenzione, rispetto al giudizio di merito, e dalle ragioni di urgenza che lo connotano. (In motivazione, la Corte ha anche osservato che la previsione di termini diversi per l'attività del giudice, rispetto a quella delle parti, trova fondamento nella diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 7 com. 1 lett. A, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31875 del 2016 Rv. 267984-01, N. 23391 del 2022 Rv. 283128-01, N. 31981 del 2018 Rv. 273522-01, N. 45111 del 2017 Rv. 271394-01, N. 38397 del 2009 Rv. 244836-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42361 del 2017 Rv. 270586-01

Sez. 5, Sentenza n. 7624 del 13/11/2025 Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289516-03

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LUCA FRANCESCO ANTONIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 28/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Annullamento con rinvio - Giudizio rescissorio di appello - Valutazione di elementi sopravvenuti - Valutabilità ai fini del giudizio di pericolosità - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello, in seguito ad annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, l'esame d'ufficio di elementi sopravvenuti, che inducano a escludere o ritenere modificata la pericolosità del proposto, quando tali elementi presentino un nesso di interdipendenza con la questione oggetto della decisione rescindente. (Fattispecie di sentenza non irrevocabile di assoluzione, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, avente ad oggetto i delitti posti a base della pericolosità qualificata del proposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 48095 del 2019 Rv. 278038-01, N. 40438 del 2023 Rv. 285352-01, N. 5749 del 2022 Rv. 282780-01, N. 21408 del 2023 Rv. 284684-01, N. 34127 del 2023 Rv. 285159-01, N. 19426 del 2021 Rv. 281253-01, N. 40763 del 2024 Rv. 287229-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 7624 del 13/11/2025** Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289516-02

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LUCA FRANCESCO ANTONIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 28/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni - Utilizzabilità - Sussistenza - Valutazione - Indicazioni.

In tema di misure di prevenzione, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, salva la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni effettuata anche valutando specificatamente le ragioni della tardività delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 54844 del 2018 Rv. 274653-01, N. 4541 del 2025 Rv. 287551-02, N. 50202 del 2019 Rv. 278049-01, N. 332 del 1998 Rv. 210819-01, N. 26774 del 2013 Rv. 256820-01, N. 27147 del 2016 Rv. 267058-01, N. 2632 del 2022 Rv. 282744-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1149 del 2009 Rv. 241882-01

Sez. 5, **Sentenza n. 5952 del 12/11/2025** Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289245-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Imputato: S. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 30/07/2025

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Dichiarazioni accusatorie della persona offesa - Valore indiziante - Necessità di riscontri - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione della attendibilità estrinseca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del narrato deve essere più rigorosa rispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39366 del 2006 Rv. 235521-01, N. 5609 del 2014 Rv. 258870-01, N. 27774 del 2010 Rv. 247883-01, N. 44633 del 2018 Rv. 273981-01

Massime precedenti Vedi: N. 12045 del 2021 Rv. 281137-02, N. 410 del 2022 Rv. 282558-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4604 del 07/11/2025** Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289452-01

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CAGLIARI, 12/06/2025

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Benefici di legge - Contestuale diniego del perdono giudiziale e concessione della sospensione condizionale della pena - Contraddittorietà - Esclusione - Ragioni.

In tema di benefici di legge, non sussiste contraddittorietà tra il contestuale diniego del perdono giudiziale e la concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi e non essendo censurabile un divisamento che, in ragione degli effetti dei due distinti benefici, ritenga di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43252 del 2004 Rv. 231007-01, N. 30946 del 2010 Rv. 247764-01

Massime precedenti Vedi: N. 16017 del 2014 Rv. 259760-01, N. 19258 del 2019 Rv. 276508-01

Sez. 5, **Sentenza n. 5351 del 07/11/2025** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289518-02

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: NIGRO GIUSEPPE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 06/03/2025

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore - Concomitante impegno professionale - Documentazione - Indicazione - Fattispecie in tema di autocertificazione.

Il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che il coevo impedimento potesse essere documentato con un'autocertificazione, sottolineando che nella nozione di Pubblica Amministrazione, rilevante ai fini dell'applicazione delle regole previste in materia dal d.P.R. n. 445 del 2000, non possono essere inclusi gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale poiché dinanzi ad essi il regime della prova è disciplinato da norme specifiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, DPR 28/12/2000 num. 445 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8537 del 2018 Rv. 272297-01

Massime precedenti Vedi: N. 18996 del 2006 Rv. 234618-01, N. 2711 del 2026 Rv. 289147-01, N. 7044 del 2025 Rv. 287545-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244109-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 5351 del 07/11/2025** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. **289518-01**

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: NIGRO GIUSEPPE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 06/03/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado nelle forme del rito ordinario al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Istanza di remissione nel termine presentata al giudice per il dibattimento - Rigetto - Recupero dell'istanza in appello - Possibilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e in corso di celebrazione con le forme del rito ordinario, se l'imputato abbia formulato davanti al giudice del dibattimento l'istanza di remissione nel termine per l'ammissione al giudizio abbreviato dopo l'inizio di operatività della nuova disciplina e, nel caso in cui tale richiesta sia stata rigettata, l'abbia riproposta, con contestuale rinuncia all'impugnazione, mediante gravame avverso la sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione che prevede la riduzione della pena nella misura di un sesto, incidendo sul trattamento sanzionatorio, ha anche natura sostanziale e, quindi, si applica, in quanto più favorevole al reo, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 51180 del 2023 Rv. 285583-01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545-01, N. 28322 del 2025 Rv. 288339-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01, N. 21867 del 2024 Rv. 286520-01

Sez. 5, **Sentenza n. 5231 del 07/11/2025** Ud. (dep. 10/02/2026) Rv. **289449-01**

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: S. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/03/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Irrevocabilità della querela - Presupposto - Minacce reiterate e gravi - Specifica contestazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione, in quanto la stessa rileva solo sotto il profilo della procedibilità del reato che è avulso dall'imputazione e non è soggetto alle regole della necessaria contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis com. 4, Cod. Pen. art. 612 com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 34412 del 2023 Rv. 284992-01, N. 7994 del 2021 Rv. 280726-01, N. 9403 del 2022 Rv. 282983-01

Massime precedenti Difformi: N. 3034 del 2021 Rv. 280258-01

Massime precedenti Vedi: N. 8193 del 2019 Rv. 275889-01, N. 2299 del 2016 Rv. 266043-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 5159 del 07/11/2025** Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289457-01

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: VITA DOMENICO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 04/03/2025

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Operazioni dolose - Nozione - Condotta omissiva - Metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali - Rilevanza - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2), legge fall. si estende a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissesto dell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degli interessi e delle relative sanzioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 24752 del 2018 Rv. 273337-01

Massime precedenti Vedi: N. 47621 del 2014 Rv. 261684-01, N. 43562 del 2019 Rv. 277125-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6781 del 22/10/2025** Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289512-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: P. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 07/04/2025

603060 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SFREGIO PERMANENTE - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Fattispecie autonoma di reato - Sentenza della Corte cost. n. 83 del 2025 - Eventi - Sfregio permanente del viso - Inclusione.

Il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto con legge n. 69 del 19 luglio 2019, integra un titolo autonomo di reato che ha riguardo, come precisato dalla Corte cost. con sentenza n. 83 del 2025, non solo alla deformazione, ma anche alla diversa ipotesi di sfregio del viso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 quinquies CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2020 Rv. 279471-01, N. 28637 del 2025 Rv. 288362-01, N. 6401 del 2024 Rv. 286054-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 5694 del 16/10/2025 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289321-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: F. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/06/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di atti persecutori - Reiterazione delle condotte in un ristretto arco di tempo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il delitto di atti persecutori è configurabile in presenza di una pluralità di condotte che, anche se commesse in un breve arco di tempo, unitariamente considerate, abbiano determinato uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, non essendo necessario, ai fini della abitudine del reato, che la condotta si protragga per un periodo di tempo minimo predeterminato. (Fattispecie in cui l'indagato aveva posto in essere una serie di condotte intrusive nella vita privata della vittima, in un periodo di pochi giorni successivi alla cessazione del rapporto sentimentale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38306 del 2016 Rv. 267954-01, N. 33563 del 2015 Rv. 264356-01

Massime precedenti Vedi: N. 33842 del 2018 Rv. 273622-01, N. 17240 del 2020 Rv. 279111-01, N. 30525 del 2021 Rv. 281699-01

Sez. 5, Sentenza n. 6025 del 16/10/2025 Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289353-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: LUBRANO GAETANO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/12/2024

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Reato in relazione al quale, durante il giudizio, venga prima introdotto il regime di procedibilità a querela e poi ripristinato quello di perseguibilità d'ufficio - Applicazione della legge più favorevole - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'estinzione del reato di violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60, in virtù della remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 124 com. 1, Cod. Pen. art. 152 com. 1, Cod. Pen. art. 155, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 24/05/2023 num. 60 art. 1 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 1061 del 2025 Rv. 287440-01

Massime precedenti Vedi: N. 12179 del 2023 Rv. 284825-01, N. 21700 del 2019 Rv. 276651-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 32574 del 2025 Rv. 288467-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4624 del 30/09/2025** Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289320-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **BANDIERA GAETANO. P.M. STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/10/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Prova - Locale di 'ndrangheta operante fuori del territorio calabrese - Periodo di quiescenza - Variazione parziale della composizione soggettiva - Ripresa delle attività sul medesimo territorio mediante plurime azioni criminali - Sufficienza.

In tema di associazione di tipo mafioso, non é necessario provare "ex novo" la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dall'art. 416-bis, terza comma, cod. pen. quando una locale di 'ndrangheta, attiva su un determinato territorio fuori dai confini calabresi e già oggetto di accertamento giudiziale, dopo un periodo di quiescenza, riprenda le medesime attività criminali che la caratterizzavano, sullo stesso territorio e sotto la direzione di un affiliato già appartenente al sodalizio oggetto di giudicato, pur se ne è significativamente mutata la composizione soggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47538 del 2022 Rv. 284182-01, N. 32612 del 2025 Rv. 288783-01, N. 12362 del 2021 Rv. 280997-01, N. 47535 del 2018 Rv. 274138-01, N. 44667 del 2016 Rv. 268676-01, N. 2159 del 2024 Rv. 285908-02

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, **Sentenza n. 7524 del 24/02/2026** Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289398-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: L. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 22/01/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Radicamento territoriale del consegnando - Indici rivelatori - Sussistenza della prova fin dall'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, la prova della sussistenza degli indici rivelatori del radicamento ultraquinquennale della persona richiesta nel territorio dello Stato, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna, non dev'essere necessariamente fornita all'atto dell'instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte di appello, potendo essere acquisita anche nel corso di esso. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui la Corte di appello aveva disposto la consegna, in esito al rigetto dell'istanza di rinvio proposta dalla difesa in funzione dell'acquisizione di documentazione relativa all'attività lavorativa del consegnando, idonea a comprovare il suo radicamento, già integralmente maturato, nel territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A), Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19389 del 2020 Rv. 279419-01, N. 25013 del 2024 Rv. 286670-01, N. 41 del 2024 Rv. 285601-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7523 del 24/02/2026** Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289414-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: EFTIMIE ADRIAN EUGEN (CUI 07EF465). P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 28/01/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Pericolo di trattamenti inumani o degradanti - Rifiuto della consegna - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, a fronte di dettagliate rassicurazioni dello Stato emittente circa la sottoposizione della persona richiesta a un trattamento non inumano o degradante, può rifiutare la consegna nel solo caso in cui accerti, sulla base di precisi elementi allegati dalla difesa, che sussiste, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione di consegna alla Romania, sul rilievo che, in presenza di iniziative strutturali adottate nello Stato emittente per rimuovere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, la difesa non aveva adeguatamente contrastato le risultanze della relazione trasmessa dallo stesso Stato sulle effettive condizioni di detenzione del consegnando).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18352 del 2020 Rv. 279301-02, N. 41075 del 2021 Rv. 282120-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6770 del 17/02/2026** Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289347-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: C. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/01/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Rifiuto di consegna dello Stato di esecuzione - Limiti.

In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta, ove lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, nel solo caso in cui, in base ad elementi precisi, riscontri, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie al disposto dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. H CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 18352 del 2020 Rv. 279301-02

Massime precedenti Vedi: N. 37811 del 2025 Rv. 288921-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7512 del 03/02/2026** Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289397-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: M. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/12/2024

662005 IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - Irreversibile incapacità dell'imputato, ex art. 72-bis cod. proc. pen., intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado - Operatività in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.

La causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio, di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen., insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado, non opera nel giudizio di cassazione, posto che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l'esistenza risultano incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 34123 del 2019 Rv. 277301-01, N. 44102 del 2019 Rv. 277431-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 7511 del 03/02/2026** Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289368-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: BOGNI ALESSANDRO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 24/03/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Esercizio di professione di odontoiatra con titolo riconosciuto in altri Stati membri dell'Unione europea - Validità per l'esercizio della professione in Italia - Esclusione - Conseguenze - Configurabilità del reo - Ragioni.

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione la condotta di chi, pur se munito di titolo abilitante riconosciuto in altri Stati dell'Unione europea, eserciti l'attività di medico odontoiatra senza avere ottenuto il formale riconoscimento dello stesso da parte delle competenti autorità italiane, atteso che il "riconoscimento automatico", previsto dal diritto unionale, determina soltanto l'obbligo, per lo Stato, di riconoscere le qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, ma non esclude la necessità che tale verifica di conformità abbia concretamente luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 7, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 11 quater, Direttive del Consiglio CEE 06/07/2005 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 6129 del 2019 Rv. 275047-01

Sez. 6, **Sentenza n. 5119 del 29/01/2026** Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289463-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: FRESI CHRISTIAN. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 16/04/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Addetto alla vendita di tagliandi per la sosta dei veicoli a pagamento ("gratta e sosta") - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto che, in base a una convenzione con un ente locale, vende agli utenti tagliandi per la sosta a pagamento dei veicoli ("gratta e sosta") e riversa all'ente le somme incassate, trattandosi di attività meramente materiale e standardizzata, perché non connotata da poteri di organizzazione, di gestione o di controllo del servizio e da autonomia o discrezionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2025 Rv. 288089-01, N. 4520 del 2025 Rv. 287453-01, N. 26427 del 2016 Rv. 267298-01, N. 38562 del 2015 Rv. 264937-01, N. 39359 del 2012 Rv. 254337-01, N. 8614 del 2024 Rv. 286068-01, N. 38600 del 2024 Rv. 287032-01, N. 7593 del 2015 Rv. 262493-01, N. 9880 del 1998 Rv. 213046-01, N. 18161 del 2012 Rv. 252639-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 4521 del 28/01/2026** Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289366-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **BIONDI GIUSEPPE**. Relatore: **BIONDI GIUSEPPE**.
Imputato: **R. P.M. ALEMI FLAVIA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 04/06/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Divieto di sostituzione ex art. 59, comma primo, lett. d), legge n. 689 del 1981 - Ampliamento del catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 ad opera della legge n. 181 del 2025 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica normativa - Esclusione - Ragione - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall'art. 59, comma primo, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applica ai reati commessi prima che il titolo ad essi relativo fosse inserito, ex art. 5 legge 2 dicembre 2025, n. 181, nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, posto che opera il divieto di retroattività della norma penale di sfavore. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 02/12/2025 num. 181 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27854 del 2025 Rv. 288478-01, N. 26557 del 2024 Rv. 286677-01, N. 45583 del 2024 Rv. 287354-01, N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 35181 del 2025 Rv. 288697-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4518 del 28/01/2026** Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289331-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **BIONDI GIUSEPPE**. Relatore: **BIONDI GIUSEPPE**.
Imputato: **BELLINO AUGUSTO C/ BELVISO PASQUA**. P.M. **ALEMI FLAVIA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/11/2024

661137 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - Ricorso per cassazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. - Avverso sentenza di appello di assoluzione per insussistenza del fatto in riforma di condanna in primo grado - Tutela del principio della presunzione di innocenza - Necessità - Conseguenze - Applicazione delle regole relative alla responsabilità da illecito civile.

Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 45810 del 2024 Rv. 287215-02, N. 31281 del 2025 Rv. 288601-01, N. 649 del 2026 Rv. 289143-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 6832 del 28/01/2026** Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289344-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **TEMADENT S.R.L. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MATERA, 18/09/2025

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Sequestro preventivo cd. impeditivo - Nesso di strumentalità tra "res" e condotta criminosa - Principi di proporzionalità e di adeguatezza - Valutazione sia nella fase genetica che in quella esecutiva - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il nesso di strumentalità tra il bene appreso e la condotta criminosa deve essere valutato, tanto nella fase genetica della misura quanto in quella della sua esecuzione, in base ai principi di proporzionalità e di adeguatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, giudicando in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., aveva confermato il rigetto dell'istanza dell'indagato di concessione in uso temporaneo a terzi di uno studio odontoiatrico sequestrato per impedire la protrazione del delitto di esercizio abusivo della professione, in ragione della ritenuta assenza di informazioni idonee a chiarire i rapporti con i terzi utilizzatori, tali da assicurare la destinazione del bene a finalità lecite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 49 com. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 15637 del 2024 Rv. 286173-01, N. 1645 del 2023 Rv. 284158-01

Sez. 6, **Sentenza n. 4535 del 28/01/2026** Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289381-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **BIONDI GIUSEPPE.** Relatore: **BIONDI GIUSEPPE.** Imputato: **K. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 17/12/2025

675027 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Sostituzione del titolo estradizionale, da parte dello Stato richiedente, in ordine ai medesimi fatti - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo a una pronuncia di estradabilità la sostituzione, da parte dello Stato richiedente, del titolo estradizionale, effettuata in relazione ai medesimi fatti, a condizione che essa intervenga prima della pronuncia della Corte di appello. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti di America, in cui l'originario mandato di arresto era stato sostituito dalla allegazione alla richiesta di un successivo ordine di cattura, emesso, per gli stessi reati, in sede di rinvio a giudizio dell'estradando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10555 del 2017 Rv. 269385-01, N. 4293 del 2009 Rv. 242643-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 6181 del 27/01/2026** Ud. (dep. 16/02/2026) Rv. 289350-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: M. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 19/05/2025

595112 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - Elusione di provvedimento riguardante l'affidamento di minori - Pluralità di violazioni - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., nel caso di elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di minori, non è necessaria una pluralità di violazioni del provvedimento regolatore, essendo sufficiente anche un solo comportamento elusivo, idoneo a frustrare gli effetti della decisione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14172 del 2020 Rv. 278845-01

Sez. 6, **Sentenza n. 5118 del 22/01/2026** Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289371-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: F. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 10/02/2025

597005 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO - BIGAMIA - IN GENERE - Precedente matrimonio contratto all'estero e non trascritto - Delitto di bigamia - Sussistenza - Ragioni - Presenza della clausola del ripudio - Rilevanza - Esclusione.

È configurabile il delitto di bigamia anche nel caso in cui il precedente matrimonio, contratto all'estero ed avente effetti civili secondo la "lex loci", non è stato trascritto, in Italia, nei registri dello stato civile, atteso che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa dell'atto, già di per sé valido secondo le leggi del luogo in cui è stato compiuto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che non impedisce di riconoscere la validità del matrimonio contratto all'estero la previsione, nell'ordinamento straniero, della possibilità di ripudiare il coniuge quale causa di scioglimento del vincolo, potendo l'invalidità riguardare solo l'eventuale esercizio del ripudio, in quanto atto contrario all'ordine pubblico sostanziale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 556 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 9743 del 2007 Rv. 235912-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6174 del 21/01/2026** Ud. (dep. 16/02/2026) Rv. 289349-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: J. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 27/03/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Appello del solo imputato - Diversa qualificazione del fatto - Procedibilità d'ufficio anziché a querela - Irrilevanza della remissione di querela - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da tale riqualificazione deriva l'irrelevanza della intervenuta remissione di querela, posto che il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 9123 del 2018 Rv. 272188-01, N. 41534 del 2024 Rv. 287231-02 Rv. 287231-01

Sez. 6, Sentenza n. 7361 del 21/01/2026 Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289413-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: PAVLIDIS PAVLOS (CUI 073G2DT). P.M. VANORIO FABRIZIO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/12/2025

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Computo del termine annuale di durata massima delle misure cautelari - Individuazione del termine di decorrenza - Applicabilità del disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - "Congelamento" previsto dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Nel computo del termine annuale di durata massima delle misure coercitive previsto, con riguardo all'estradizione per l'estero, dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per l'individuazione della sua decorrenza, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo I del libro IV, "in quanto applicabili", mentre non opera il meccanismo di "congelamento" disciplinato dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., che attiene alle sole fasi del giudizio di primo grado o del giudizio d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Decreto Legge 01/03/1991 num. 60 art. 1 com. 1, Legge 22/04/1991 num. 133 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36577 del 2022 Rv. 283733-01, N. 17992 del 2019 Rv. 275731-02

Sez. 6, Sentenza n. 7358 del 21/01/2026 Ud. (dep. 24/02/2026) Rv. 289383-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: D. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/10/2024

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta elusiva ex art. 388, comma secondo, cod. pen. - Incontri previsti dal giudice civile in sede di regolamentazione dei rapporti con i figli - Inadempimento dell'obbligato - Configurabilità del reato - Esclusione - Delitto di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

Non integra il delitto di elusione di provvedimento del giudice civile riguardante l'affidamento di minori la condotta del genitore che, in violazione degli obblighi caratterizzanti la propria responsabilità genitoriale, omette di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal

SEZIONE SESTA

provvedimento che regola i rapporti tra questi e il genitore non affidatario o non collocatario, potendo tale condotta eventualmente integrare il delitto di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen., nel caso in cui le condotte contestate, traducendosi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51488 del 2013 Rv. 257392-01, N. 13439 del 2021 Rv. 280846-01, N. 10905 del 2023 Rv. 284467-02, N. 24388 del 2024 Rv. 286648-01

Sez. 6, Sentenza n. 6187 del 21/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289487-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **B. P.M. VANORIO FABRIZIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/11/2025

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Verifica attuale ed individualizzata - Onere a carico della Corte di appello - Sussistenza - Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Moldavia.

In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, nel caso in cui emerga da fonti conoscitive qualificate un generale rischio, per l'estradando, di un trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente, è tenuta ad acquisire informazioni complete, attuali ed individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto quest'ultimo in caso di consegna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione favorevole all'estradizione verso la Moldavia, rilevando che, a fronte delle criticità emergenti dai rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e degli impegni di monitoraggio assunti nel 2025 dalla Commissione europea relativi a tale Stato, non erano state acquisite assicurazioni specifiche in ordine al trattamento riservato all'estradando, anche con riguardo al rischio di discriminazione connesso al suo orientamento sessuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 22818 del 2020 Rv. 279567-01, N. 28822 del 2016 Rv. 268109-01

Massime precedenti Vedi: N. 18044 del 2022 Rv. 283157-01

Sez. 6, Sentenza n. 7964 del 19/01/2026 Ud. (dep. 27/02/2026) Rv. 289340-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Relatore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Imputato:* **DI VIETRI IOLANDA.** P.M. **DE MASELLIS MARIELLA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 04/12/2024

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Soggetto affiliato a istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto affiliato a un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, in quanto in capo allo stesso non risulta trasferito alcun potere accertativo o certificativo, essendo il suo compito solo quello di riscuotere le somme degli utenti, i cui importi predeterminati sono successivamente rimessi ai soggetti, pubblici o privati, che fruiscono della sua rete di servizi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso che la qualifica pubblicistica discenda dall'autorizzazione data dalla Banca d'Italia all'istituto di pagamento e dalla sua iscrizione nel relativo albo, essendo le stesse meramente abilitanti all'attività di riscossione, senza alcun trasferimento o delega di poteri o funzioni pubblicistiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2025 Rv. 287453-01, N. 17109 del 2011 Rv. 250315-01, N. 28974 del 2013 Rv. 255630-01

Sez. 6, Sentenza n. 5463 del 19/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289351-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: D. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/02/2025

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Omesso versamento, in favore di figli minori, dell'assegno liquidato in sede civile - Procurata mancanza dei mezzi di sussistenza - Configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Esclusione - Assorbimento - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che omette di corrispondere, in favore di figli minori, l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto la prima fattispecie delittuosa si caratterizza per l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di tali mezzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2), Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6575 del 2009 Rv. 243529-01, N. 9065 del 2023 Rv. 284274-01, N. 57237 del 2017 Rv. 271674-01, N. 32039 del 2024 Rv. 286853-01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303-01, N. 45103 del 2023 Rv. 285473-01

Massime precedenti Difformi: N. 12190 del 2022 Rv. 282990-01, N. 36207 del 2020 Rv. 280180-01, N. 18572 del 2019 Rv. 275677-01, N. 55064 del 2017 Rv. 271669-01, N. 10772 del 2018 Rv. 272763-01, N. 43560 del 2021 Rv. 282184-01

Sez. 6, Sentenza n. 6186 del 19/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289442-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: FLORES ARO LUIS ANTONIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 30/10/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Estradizione per l'estero - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Onere di allegazione dell'estradando

SEZIONE SESTA

- Sussistenza - Dovere della Corte di appello di richiedere informazioni - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, la parte che intende ottenere una pronunzia contraria alla consegna, in mancanza di una situazione di rischio attestata da fonti conoscitive affidabili, è tenuta a fornire elementi concreti sulla possibile sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani o degradanti, dovendosi escludere, sulla base del principio di reciproco affidamento tra Stati, un dovere generalizzato della Corte di appello di richiedere informazioni al riguardo. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Perù).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 22818 del 2020 Rv. 279567-01, N. 41075 del 2021 Rv. 282120-01

Sez. 6, **Sentenza n. 5986 del 16/01/2026** Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289352-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **AMATO ALBERTO**. P.M. **SENATORE VINCENZO**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 08/05/2025

594052 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - Braccialetto elettronico - Aggravante della destinazione della cosa o del bene a un pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di danneggiamento, è configurabile l'aggravante della destinazione della cosa danneggiata a un pubblico servizio, cui consegue la procedibilità d'ufficio del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 29538 del 2023 Rv. 284940-01, N. 9022 del 2018 Rv. 272386-01, N. 32908 del 2025 Rv. 288656-01, N. 32021 del 2025 Rv. 288576-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6185 del 16/01/2026** Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289396-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **GALLI GIUSEPPE**. P.M. **SENATORE VINCENZO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 17/10/2025

664078 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE - Interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Interrogatorio di garanzia preliminare ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. - Successivo deposito, da parte del pubblico ministero, di ulteriori atti di indagine - Nuovo interrogatorio - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Decisività degli atti sopravvenuti - Rilevanza - Esclusione.

L'interrogatorio di garanzia preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., dev'essere preceduto dal deposito della totalità degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, sicché, nel caso in cui il pubblico ministero deposita, dopo il suo espletamento, ulteriori atti di indagine, il giudice è tenuto, a prescindere dalla decisività degli elementi sopravvenuti, a

SEZIONE SESTA

procedere a un nuovo interrogatorio, la cui omissione determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292, comma 3-bis, e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la nullità della misura per violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26929 del 2018 Rv. 273416-01

Sez. 6, Sentenza n. 7047 del 15/01/2026 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289412-01

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **C. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 29/11/2024

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
- Trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata in epoca antecedente all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Oneri della parte - Indicazione.

Nel periodo antecedente l'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-bis cod. proc. pen., è consentito alle parti trasmettere memorie o istanze difensive all'Autorità procedente a mezzo PEC, fermo restando l'onere, per le predette, di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la sua ricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 54427 del 2018 Rv. 274314-01, N. 35290 del 2021 Rv. 281986-01, N. 15868 del 2021 Rv. 281191-01, N. 2951 del 2020 Rv. 278127-01

Sez. 6, Sentenza n. 6873 del 14/01/2026 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289339-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **DELLA TOFFOLA MARIO. P.M. VANORIO FABRIZIO.** (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 19/03/2025

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI
- RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Notizia divulgata a privato titolare del diritto ad esserne informato - Violazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio la comunicazione di un atto ad un privato titolare del diritto ad esserne informato, effettuata in violazione della sola disciplina sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso, posto che queste ultime non incidono sulla segretezza dell'atto, ma unicamente sul procedimento mediante il quale un atto ostensibile viene materialmente a conoscenza del titolare del diritto all'accesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 15, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 35779 del 2023 Rv. 285179-01, N. 39312 del 2022 Rv. 283941-01, N. 31171 del 2023 Rv. 285085-02

Sez. 6, **Sentenza n. 6875 del 14/01/2026** Cc. (dep. 20/02/2026) Rv. 289465-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BIANCO ANDREA. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/09/2025

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Condotta preliminare rispetto alla fase comparativa - Necessità - Sussistenza - Effettivo condizionamento della gara - Necessità - Esclusione - Delitto di turbata libertà degli incanti - Differenze.

Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta, finalizzata a preferire uno dei possibili contraenti, si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva incidenza che essa abbia avuto sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, diversamente dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen. che è configurabile nel solo caso in cui le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis

Massime precedenti Conformi: N. 24341 del 2025 Rv. 288364-01

Massime precedenti Difformi: N. 6259 del 2016 Rv. 266313-01, N. 4293 del 2000 Rv. 220515-01, N. 47444 del 2014 Rv. 260958-01, N. 18161 del 2012 Rv. 252638-01

Massime precedenti Vedi: N. 25091 del 2016 Rv. 267324-01, N. 29267 del 2018 Rv. 273449-01, N. 26556 del 2021 Rv. 281470-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6875 del 14/01/2026** Cc. (dep. 20/02/2026) Rv. 289465-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BIANCO ANDREA. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/09/2025

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Affidamento diretto - Configurabilità del reato - Esclusione - Gara informale ugualmente esperita - Rilevanza - Esclusione - Precisazioni.

Non è configurabile il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 353-bis cod. pen., con riguardo a contratti di importo inferiore alla soglia entro cui, ex art. 50 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è consentito alla pubblica amministrazione di procedere con affidamento diretto dei lavori o dei servizi, in quanto difetta l'offensività della condotta, non rilevando che l'ente, ancorché non obbligato, si sia determinato autonomamente ad autolimitare la propria discrezionalità mercè l'adozione di procedure comparative. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la violazione dei vincoli autonomamente imposti dall'amministrazione può causare esclusivamente l'illegittimità amministrativa degli atti conseguenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353 bis, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 45709 del 2022 Rv. 283890-01, N. 5536 del 2022 Rv. 282902-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 6876 del 14/01/2026** Cc. (dep. 20/02/2026) Rv. 289466-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LAI RINALDO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/10/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Attività di pubblico interesse - Servizio pubblico - Distinzione - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione della figura di incaricato di pubblico servizio, è necessario distinguere la nozione di "pubblico servizio" da quella di "pubblico interesse", riguardando quest'ultima quelle attività che, pur se soggette a un sistema legale di controlli e di autorizzazioni in virtù della rilevanza generalizzata del loro oggetto, rispondono soltanto a finalità private, diversamente dal servizio pubblico, che consiste in una prestazione di attività in favore della collettività, finalizzata all'attuazione di un interesse proprio della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di conferma del sequestro probatorio, escludendo la astratta configurabilità del delitto di corruzione nei confronti di un produttore di energie rinnovabili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 16794 del 2021 Rv. 281090-01, N. 37705 del 2022 Rv. 283937-01, N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273781-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01, N. 34036 del 2025 Rv. 288731-01

Sez. 6, **Sentenza n. 6876 del 14/01/2026** Cc. (dep. 20/02/2026) Rv. 289466-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LAI RINALDO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/10/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Amministratore di società partecipata da ente pubblico - Incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di una società partecipata da un ente pubblico che produce energia elettrica da fonti rinnovabili, atteso che l'attività produttiva di energia è meramente strumentale a quella della sua gestione e trasmissione agli utenti finali, solo quest'ultima riconducibile alla nozione di pubblico servizio e, in quanto tale, sottoposta a regime concessorio, nonché ai limiti ed agli obblighi predeterminati da fonti normative pubblicistiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 1, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 4, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 1826 del 2020 Rv. 278125-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 5985 del 09/01/2026** Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289419-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: D. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 26/11/2024

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello celebrato in udienza partecipata - Consenso alla sostituzione nel termine di cui all'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Richiesta di sostituzione espressa nei motivi di appello - Differenze - Conseguenze.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il consenso alla sostituzione della pena detentiva, che, nel giudizio di appello, può essere utilmente prestato dall'imputato fino alla data dell'udienza partecipata, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non obbliga il giudice a provvedere sul punto, diversamente dalla richiesta di sostituzione, che, in conformità al principio devolutivo, dev'essere formulata in uno specifico motivo di impugnazione e, conseguentemente, forma oggetto della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z)

Massime precedenti Conformi: N. 9154 del 2025 Rv. 287702-01

Massime precedenti Vedi: N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01, N. 36657 del 2025 Rv. 288792-01

Sez. 6, **Sentenza n. 5465 del 08/01/2026** Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289391-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: P. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE L'AQUILA, 13/10/2025

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Arresto in flagranza differita ex art. 382-bis cod. proc. pen. - Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.

L'arresto in flagranza differita previsto dall'art. 382-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10 legge 24 novembre 2023, n. 168, postula che, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la documentazione video-fotografica che rende evidente il fatto attenga a un segmento della condotta penalmente rilevante che, saldandosi con i precedenti, dà vita al reato abituale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, valutando l'ultima condotta lesiva in modo indipendente dal pregresso contesto maltrattante denunciato dalla parte lesa e risultante dalla documentazione acquisita, aveva ritenuto tardivo l'arresto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 3, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 bis, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16999 del 2025 Rv. 288035-01

Sez. 6, **Sentenza n. 5252 del 08/01/2026** Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289338-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: TOLA ENIAN. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 17/09/2025

SEZIONE SESTA

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di appello - Presentato a decorrere dalle date stabilite dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 - Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

A decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 1, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29495 del 2025 Rv. 288392-01

Sez. 6, Sentenza n. 5462 del 08/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289403-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: PG C/ BOCCOLINI FULVIO. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/02/2025

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa - Contrasto di giudicati - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di corruzione.

In tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto fra giudicati non è ravvisabile nel caso in cui il difforme epilogo processuale dipende dall'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il contrasto fra la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dei privati corruttori e la sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale, sul rilievo che le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai primi non necessitavano riscontri, indispensabili, invece, nella parte in cui integravano la chiamata in correità del corrotto, assolto per la mancanza degli stessi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 318

Massime precedenti Vedi: N. 39525 del 2025 Rv. 288946-02, N. 2713 del 2022 Rv. 282737-01, N. 26627 del 2024 Rv. 286842-01, N. 16477 del 2022 Rv. 283317-01, N. 32782 del 2025 Rv. 288610-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 4833 del 08/01/2026 Cc. (dep. 05/02/2026) Rv. 289454-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: D'ARMA GAETANO. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 16/07/2025

677021 SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA - Mancato rispetto del principio di immediatezza della pronuncia di patteggiamento - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Non è affetta da nullità la sentenza di patteggiamento pronunciata, non nell'immediato, ma dopo che il giudice si è riservato di decidere, posto che il principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento, dettato dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., non è presidiato da esplicita sanzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32228 del 2009 Rv. 245278-01

Sez. 6, Sentenza n. 6322 del 08/01/2026 Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289367-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: AMENDOLA RAFFAELLA. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/02/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Servizio postale - Dipendente di società privata - Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società privata esercente servizi postali, posto che tale qualifica deriva dalla natura pubblicistica dell'attività, senza che rilevi la natura, pubblica o privata, del gestore del servizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità, in ordine al delitto di peculato, di un addetto allo smistamento della corrispondenza, che si era appropriato dei plichi detenuti per ragioni di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 1997 num. 67, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 49843 del 2018 Rv. 274205-01

Sez. 6, Sentenza n. 5248 del 08/01/2026 Ud. (dep. 10/02/2026) Rv. 289348-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: HATIJA ALKET. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/12/2024

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione nel termine per impugnare - Sindacabilità da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Impugnazione con il mezzo proponibile avverso la sentenza che definisce il gravame - Possibilità - Sussistenza.

L'ordinanza del giudice dell'impugnazione che restituisce la parte nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. non è sindacabile da parte del giudice dinanzi al quale si radica

SEZIONE SESTA

l'impugnativa resa possibile dalla rimessione in termini, potendo essere impugnata solo unitamente alla sentenza che decide sul gravame, con il mezzo azionabile contro la stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 42549 del 2024 Rv. 287172-01 Rv. 287172-01

Massime precedenti Difformi: N. 28017 del 2025 Rv. 288498-01, N. 20420 del 2021 Rv. 281207-01

Massime precedenti Vedi: N. 1202 del 2013 Rv. 254255-01, N. 2028 del 2019 Rv. 274925-01, N. 2112 del 2022 Rv. 282667-01, N. 6826 del 2015 Rv. 262526-01, N. 5771 del 2018 Rv. 272118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 155 del 2012 Rv. 251496-01, N. 14991 del 2006 Rv. 233418-01

Sez. 6, Sentenza n. 4833 del 08/01/2026 Cc. (dep. **05/02/2026**) Rv. **289454-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **NATALE ANDREA.** *Relatore:* **NATALE ANDREA.** *Imputato:* **D'ARMA GAETANO. P.M. SCJARRETTE LUCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 16/07/2025

671064 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI - Consenso di entrambe le parti - Effetti - Irrevocabilità - Mutamenti successivi di volontà - Rilevanza - Esclusione - Verifica ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di patteggiamento, l'accordo tra le parti costituisce negozio giuridico processuale recettizio che, nel caso in cui ciascuna di esse abbia manifestato il proprio consenso con dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e che non è suscettibile di modifica per effetto di un'iniziativa unilaterale, sicché è irrilevante l'eventuale mutamento successivo dell'originaria volontà dell'imputato, che, pertanto, non costituisce oggetto della verifica disciplinata dall'art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11209 del 2012 Rv. 252173-01, N. 12195 del 2019 Rv. 276038-01

Sez. 6, Sentenza n. 4199 del 15/12/2025 Ud. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289342-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **PG C/ UGOLINI ALESSIO. P.M. SCJARRETTE LUCA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/12/2024

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. - Momento consumativo - Individuazione - Valutazione delle condizioni previste dalla normativa di riferimento o dallo specifico accordo contrattuale - Necessità - Fattispecie.

Il delitto di malversazione viene a consumazione nel momento in cui si esaurisce ogni margine di possibile realizzazione del fine istituzionale per cui l'erogazione è stata ottenuta, da

SEZIONE SESTA

individuarsi alla luce delle complessive condizioni previste dalla normativa di riferimento o dallo specifico accordo contrattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assolutoria del legale rappresentante di una società che, a fronte dell'effettivo avvio del progetto finanziato e in assenza degli obblighi di rendicontazione e di costituire un conto dedicato, aveva destinato parte delle somme ricevute a finalità diverse da quelle pubblico interesse, sul rilievo che era successivamente intervenuta la nomina di un amministratore giudiziario e la decisione dello stesso di rinunciare al progetto e al finanziamento, nonostante il relativo termine non fosse spirato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11732 del 2024 Rv. 286184-01

Sez. 6, Sentenza n. 5117 del 12/12/2025 Ud. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289346-01**

Presidente: **CAPOZZI ANGELO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **LEONE GERARDO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 30/05/2025

609072 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Tentativo - Compimento di atti causalmente rilevanti per la produzione dell'evento - Desistenza - Configurabilità - Esclusione - Recesso attivo - Configurabilità - Condizioni.

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, la desistenza volontaria, postulando un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali, laddove il soggetto agente tenga una condotta idonea a scongiurarlo, può operare la diminuzione del recesso attivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3, Cod. Pen. art. 56 com. 4, Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 17241 del 2020 Rv. 279170-01, N. 50079 del 2017 Rv. 271435-01, N. 16054 del 2018 Rv. 272677-01, N. 35271 del 2016 Rv. 267986-01, N. 11746 del 2012 Rv. 252259-01

Sez. 6, Sentenza n. 5120 del 12/12/2025 Cc. (dep. **09/02/2026**) Rv. **289464-01**

Presidente: **CAPOZZI ANGELO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **PANZERI DANILO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE TRENTO, 22/07/2025

663087 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - Imputazione coatta per reato diverso "in alternativa" a quello formante oggetto della richiesta di archiviazione - Abnormità dell'ordinanza - Estensione al decreto di citazione a giudizio - Esclusione.

L'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dispone l'imputazione coatta per un reato diverso, indicato in alternativa a quello formante oggetto della richiesta di archiviazione, non si estende al successivo decreto di citazione a giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 44926 del 2021 Rv. 282251-01, N. 12697 del 2015 Rv. 263031-01, N. 24492 del 2023 Rv. 284826-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 22909 del 2005 Rv. 231162-01, N. 4319 del 2014 Rv. 257786-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, Sentenza n. 4537 del 09/12/2025 Ud. (dep. **03/02/2026**) Rv. **289382-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **CORVI ROBERTO.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 24/01/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Pluralità di reati satellite qualificati come unico reato - Mancata riduzione dell'aumento di pena complessivo applicato dal primo giudice per la continuazione - Violazione del divieto - Esclusione - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, pur riconoscendo come unitaria la condotta contestata in plurimi reati satellite, mantenga inalterato il complessivo aumento di pena applicato, per la continuazione, dal primo giudice, trattandosi di una mera rimodulazione dei passaggi intermedi del calcolo, non incidente sulla pena finale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01

Sez. 6, Sentenza n. 4196 del 04/12/2025 Cc. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289341-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **TRIMBOLI PASQUALE.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 31/07/2025

663022 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - Acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, del codice identificativo dell'utenza cellulare tramite strumentazione "IMSI catcher" - Applicazione della disciplina delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.

L'attività di polizia giudiziaria di acquisizione del codice identificativo della scheda SIM di telefono cellulare realizzata con la tecnica "IMSI catcher" non può essere assimilata a un mezzo di ricerca della prova, in quanto è preordinata alla sola identificazione dell'utenza telefonica da sottoporre, eventualmente, ad attività captativa, sicché non è ad essa applicabile la disciplina delle intercettazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21661 del 2024 Rv. 286525-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 4193 del 04/12/2025 Ud. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289328-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: GANGI CHRISTIAN. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/03/2025

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Medico di guardia operante presso una casa circondariale - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni.

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico di guardia operante presso una casa circondariale, posto che l'attività di assistenza sanitaria ai detenuti, pur se svolta in regime libero-professionale o convenzionale, è disciplinata da norme di diritto pubblico ed è funzionalmente diretta alla realizzazione delle finalità dell'amministrazione penitenziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2024 Rv. 286186-01, N. 10443 del 2012 Rv. 252000-01, N. 29788 del 2017 Rv. 270603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 4820 del 26/11/2025 Ud. (dep. **05/02/2026**) Rv. **289372-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: SCOGNAMIGLIO MARIA CARMELA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 03/03/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Scelta dell'ente da parte del giudice - Criteri.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'individuare l'ente convenzionato presso cui il condannato deve svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, può tener conto della sola tipologia criminologica del reato da quest'ultimo commesso, senza effettuare valutazioni prognostiche circa gli effetti psicologici che potrebbe produrre la prestazione dell'attività presso un determinato ente, né apprezzare l'attitudine risocializzante dell'ente in ragione delle persone che vi operano, atteso che gli enti convenzionati con gli uffici giudiziari si presumono dotati di idoneità equipollente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 56 bis, Decreto Legisl. 28/08/1997 num. 286 art. 8, DM Grazia e Giustizia 27/07/2023, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01

Sez. 6, Sentenza n. 4831 del 26/11/2025 Cc. (dep. **05/02/2026**) Rv. **289462-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: G. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 08/08/2025

661164 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Condizioni - Giudizio prognostico positivo in merito alla revoca della condanna - Necessità - Positiva deliberazione di ammissibilità dell'istanza - Sufficienza - Esclusione.

SEZIONE SESTA

In tema di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio di obbligatorietà dell'esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cui appare verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635

Massime precedenti Conformi: N. 35873 del 2020 Rv. 280096-01

Massime precedenti Vedi: N. 35744 del 2004 Rv. 229546-01, N. 30843 del 2004 Rv. 228847-01

Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 26/11/2025 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289392-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: PELLEGRINI UGO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/03/2025

569000 NAVIGAZIONE - Delitto di rifiuto di obbedienza a nave da guerra - Nave da guerra - Nozione - Ordine impartito - Finalità - Indicazioni - Fattispecie.

Il delitto di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, di cui all'art. 1099 cod. nav., postula che l'ordine disatteso provenga da un natante appartenente alle forze armate dello Stato, munito dei segni distintivi esteriori delle imbarcazioni militari della propria nazionalità, comandato da un ufficiale di marina al servizio dello Stato, iscritto nel ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, con equipaggio soggetto alla disciplina militare, essendo, altresì, necessario che tale ordine sia funzionale all'espletamento dei compiti di polizia sulle navi mercantili nazionali, a tutela della sicurezza della navigazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna di un imputato che non aveva ottemperato all'ordine di scendere dalla nave, onde interrompere la propria condotta di resistenza, impartitogli da un sottoufficiale, al comando di un'unità navale della Guardia Costiera).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1099, Cod. Navig. art. 200, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 239, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 243

Massime precedenti Vedi: N. 6626 del 2020 Rv. 278578-03

Sez. 6, Sentenza n. 4819 del 26/11/2025 Ud. (dep. 05/02/2026) Rv. 289329-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: DEMASI MIRKO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 08/05/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Ricezione di un telefono cellulare privo del cavo di alimentazione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter

Massime precedenti Vedi: N. 25194 del 2025 Rv. 288468-01, N. 25746 del 2025 Rv. 288187-01, N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 5464 del 19/11/2025 Cc. (dep. **11/02/2026**) Rv. **289330-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: FORTUNATO GIOVANNI. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 12/06/2025

663094 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - IN GENERE - Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 - Durata - Determinazione - Ragioni - Successiva anticipazione dell'iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.

Il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ai sensi dell'art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d'iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del "tempus regit actum" che regola la successione nel tempo delle norme processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22 com. 1 lett. A.2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis

Massime precedenti Vedi: N. 35646 del 2023 Rv. 285201-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244376-01

Sez. 6, Sentenza n. 4830 del 18/11/2025 Cc. (dep. **05/02/2026**) Rv. **289370-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: PACE LUCIANO SERGIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024 - Decorrenza del termine - Indicazione - Omessa comunicazione ex art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il deposito della sentenza di appello equivale, ex art. 598-bis c.p.p., alla lettura in udienza e ne determina la legale conoscenza, sicché, per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l'omessa comunicazione dell'avviso di deposito da parte della cancelleria, ai sensi dell'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., che ha valore di comunicazione "di cortesia", priva di efficacia costitutiva della conoscenza del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 42584 del 2023 Rv. 285388-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

FEBBRAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, Ordinanza n. 4134 del 18/12/2025 Cc. (dep. **02/02/2026**) Rv. **289124-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: BONELLI NICOLA.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/07/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Assoluzione in primo grado - Condanna in appello su impugnazione del pubblico ministero - Ricorso per cassazione dell'imputato - Diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, essendo il beneficio subordinato dalla citata disposizione alla mancata impugnazione della "sentenza di condanna".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01